Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Venerdì, 24 settembre** — **Numero 236**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea e spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 1363 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, n. 1247, convertito nella legge 25 febbraio 1912, n. 83;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le colonie, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fino a quando non sarà provveduto alla emanazione di un ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e per la Cirenaica saranno in queste colonie osservate le norme provvisorie risultanti dall'annesso schema visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — MARTINI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Ordinamento amministrativo contabile per la Tripolitania e la Cirenaica.

TITOLO I.

Beni demaniali in colonia

Art. 1.

I beni demaniali in colonia si distinguono in beni di demanio pubblico ed in beni di demanio patrimoniale.

L'accertamento definitivo della materiale consistenza, la classificazione e determinazione giuridica e la conservazione dei beni demaniali saranno regolati da apposite norme.

L'amministrazione e l'alienazione dei beni del demanio patrimoniale sono disciplinate dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 2.

I beni del demanio patrimoniale si distinguono in immobili e mobili e sono amministrati dal governo della colonia. La loro alienazione è autorizzata, salvo disposizioni di ordinamenti speciali, con decreto del governatore, quando il loro valore di stima non ecceda le L. 50.000, o del ministro delle colonie, quando superi tale limite o si tratti di immobili adibiti a servizi pubblici, quale ne sia il loro valore di stima.

Non occorre speciale autorizzazione per l'alienazione degli oggetti mobili di qualsiasi specie dichiarati inservibili o dei quadrupedi riformati.

Art. 3.

I beni immobili, nonchè le servitù e i diritti che, secondo le norme generali, si considerano come immobili, sono inscritti nei registri fondiari, e annotati in appositi registri di consistenza.

Un riassunto dei registri di consistenza dei beni immobili patrimoniali è tenuto dall'ufficio di ragioneria della colonia, e inviato in triplice esemplare, al Ministero delle colonie; il quale a sua volta ne comunica uno alla ragioneria generale dello Stato e un altro alla Corte dei conti.

Art. 4.

Tutte le variazioni, per aumenti, diminuzioni, trasformazioni che si avverino nella consistenza dei beni immobili patrimoniali, sono annotate nei registri di cui all'art. 3, e comunicate semestralmente all'ufficio di ragioneria.

Un riepilogo di queste variazioni, colla situazione al principio ed alla fine dell'esercizio, è comunicato annualmente al Ministero delle colonie, alla ragioneria generale dello Stato ed alla Corte dei conti, nei modi prescritti dall'articolo predetto.

Art. 5.

Tutti gli oggetti e materiali mobili, a qualunque categoria appartengano, sono dati in consegna di agenti principali o secondari designati con disposizioni governatoriali.

La consegna è fatta in base ad inventari, costituiti nelle forme stabilite dalle speciali disposizioni per i diversi servizi civili o militari.

Art. 6.

Gli ordinamenti dei singoli servizi determinano quando negli inventari i materiali dati in consegna si debbano distinguere in:

a) materiali di dotazione;

b) materiali di consumo.

Sono materiali di dotazione quelli che hanno una speciale destinazione permanente.

Sono materiali di consumo quelli che costituiscono provviste di magazzino per l'uso ordinario.

Art. 7.

Per quanto riguarda i quadrupedi assegnati alle truppe ed ai vari servizi, l'ufficio di ragioneria tiene appositi registri, annotandovi le variazioni in base agli elenchi che i consegnatari debbono trimestralmente trasmettere alla ragioneria stessa con i documenti giustificativi.

Art. 8.

Il governo della colonia dispone per la formazione dei nuovi inventari e provvede alla conservazione di quelli esistenti, alle modificazioni da apportarvi e alla registrazione delle variazioni.

L'accordo delle scritture colla situazione di fatto degli oggetti è accertato mediante apposite verifiche.

Art. 9.

Negli inventari per i beni mobili devono essere indicati:

a) gli stabilimenti o i locali nei quali gli oggetti si trovano;

b) la denominazione e la descrizione di essi secondo la loro diversa natura o specie;

c) la quantità degli oggetti secondo le varie specie, e possibilmente la loro classificazione;

d) l'unità di misura;

e) il valore.

Art. 10.

I beni mobili, salvo che non sia diversamente disposto da regolamenti speciali, s'inscrivono in inventario per il prezzo d'acquisto, esclusa ogni spesa di trasporto, dazio o simili, oppure per il valore che fosse stabilito da speciali tariffe, nomenclatori o modelli d'inventari.

Quelli pervenuti in dono o derivanti da prede belliche s'inscrivono per un valore approssimativo o pel valore di stima, e gli oggetti costruiti in economia sul luogo per il costo della materia prima e della mano d'opera.

Art. 11.

Un esemplare degli inventari compilati dai consegnatari secondari deve essere rimesso ai consegnatari principali, che ne riassumono i risultati nei propri inventari, copia dei quali è poi trasmesa all'ufficio di ragioneria.

Questo compila annualmente un riassunto in triplice esemplare dei nuovi inventari che gli sono pervenuti, da trasmettersi alla ragioneria del Ministero, che, a sua volta, ne invia un esemplare alla ragioneria generale dello Stato ed uno alla Corte dei conti.

Art. 12.

I consegnatari sono responsabili degli oggetti mobili ricevuti in consegna fino a che non abbiano ottenuto legale discarico.

Gli aumenti, le diminuzioni, le trasformazioni e le variazioni di valore debbono essere giustificati da regolari documenti, nelle forme e nei modi stabiliti dalle istruzioni impartite per i diversi servizi.

I consegnatari non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento degli oggetti regolarmente dati in uso al personale degli uffici, riparti e servizi, se non in quanto abbiano omesso di adoperare quella vigilanza che ad essi incombe, nei limiti delle loro attribuzioni.

Art. 13.

Ogni consegnatario di oggetti mobili tiene in evidenza la situazione della contabilità del materiale di cui risponde, secondo la quantità, la qualità, le destinazioni e le classificazioni risultanti dal relativo inventario; annota a debito gli oggetti di nuova introduzione e a credito quelli estratti e tiene nota di tutte le variazioni e le trasformazioni, così per la quantità, come per la qualità, le specie ed il valore. A tale effetto, oltre all'inventario, egli tiene un registro d'entrata e d'uscita in corrispondenza con l'inventario medesimo.

L'ufficio di ragioneria della colonia tiene quelle scritture sintetiche che occorrono per avere sempre in evidenza la gestione di ciascun consegnatario principale.

Art. 14.

Salvo quanto sia diversamente disposto dagli speciali regolamenti, i consegnatari principali fanno pervenire, al termine d'ogni esercizio finanziario, all'ufficio di ragioneria della colonia un prospetto indicante:

a) tutte le variazioni eseguite negli inventari, col corredo di un elenco riepilogativo dei documenti giustificativi, ivi compresi i decreti di scarico;

b) la situazione della contabilità del materiale mobile, con la indicazione delle introduzioni, estrazioni, trasformazioni, e delle rimanenze.

Un riepilogo di tali variazioni è, a cura del Governo della colonia, inviato in tre esemplari, alla ragioneria del Ministero, che ne trasmetterà a sua volta una copia alla ragioneria generale dello Stato ed una alla Corte dei conti.

Art. 15.

Qualora non sia diversamente stabilito da regolamenti speciali, i laboratori ed opifici dell'Amministrazione coloniale non possono assumere lavori od ordinazioni per conto di privati e di enti, nè eservir per produzioni o riparazioni di materiali non inerenti a servizi dell'Amministrazione stessa.

In ogni caso, i proventi che si ricavano, debbono estere versati in tesoreria, in conto delle entrate per reintegrazione di fondi.

TITOLO II.

Contratti e servizi ad economia

—

CAPO I.

Norme generali.

Art. 16.

Alle forniture, trasporti, acquisti, alienazioni, affitti o lavori riguardanti i servizi della colonia, si provvede col mezzo di contratti o ad economia.

I contratti debbono essere preceduti da pubblici incanti, da licitazione o da trattativa privata.

Art. 17.

I progetti di contratto debbono essere sottoposti, nei riguardi amministrativi o legali, al parere del Comitato superiore amministrativo sedente presso il Ministero, quando il loro importo superi rispettivamente 150,000, 100,000 o 60,000 lire, secondo che s'intenda procedere per pubblici incanti, per licitazione o per trattativa privata.

Nei casi di assoluta urgenza, il ministro, con suo decreto motivato, può prescindere dall'udire il parere di cui nel precedente comma.

Art. 18.

Il governatore approva i progetti dei contratti, quando il loro importo non ecceda la somma di L. 50,000.

Deve, però, essere prima sentito, nei riguardi amministrativi o legali, il parere del Comitato amministrativo nella colonia, quando l'ammontare oltrepassi rispettivamente le L. 30,000, 20,000 e 10,000, secondo che s'intenda procedere mediante pubblici incanti, per licitazione o per trattativa privata.

Nei casi di assoluta urgenza, il governatore, con suo decreto motivato, può prescindere dall'udire il parere di cui nel precedente comma.

I limiti stabiliti nel primo e nel secondo comma del presente articolo possono, con decreto del ministro delle colonie, udito il Comitato superiore amministrativo, essere elevati per uno o più servizi, designati nel decreto medesimo.

Art. 19.

I Comitati, di cui agli articoli 17 e 18, devono dare nuovamente il loro parere sopra un contratto già esaminato, quando occorra rescinderlo o variarlo per causa in esso non prevista, salvo che trattisi di variazione a prezzi di aumenti nelle quantità dei lavori o delle provviste per effetto dei quali l'ammontare del contratto non risulti accresciuto oltre il quinto.

Parimente deve essere sentito il parere, quando sorga la necessità di apportare ad un contratto in corso di esecuzione, per il quale già non sia stato sentito, mutamenti od aggiunte il cui importo ecceda il quinto del suo ammontare e, sommato con questo, superi i limiti oltre i quali il parere è prescritto dagli articoli 17 e 18; salvo sempre i casi di assoluta urgenza.

Art. 20.

I progetti di contratti devono essere corredati dai relativi capitoli d'oneri, o, in mancanza, contenere precise norme e condizioni di esecuzione, con la descrizione dei lavori, delle opere e delle forniture da eseguire.

I capitoli d'oneri sono generali o speciali. Quelli generali contengono le norme da applicare a tutti i contratti della stessa natura, e possono essere quelli adottati nel Regno, opportunamente modificati. Quelli speciali si compilano per disciplinare l'esecuzione di particolari contratti.

Art. 21.

Coloro che contrattano con l'Amministrazione debbono prestare cauzione nella misura e nei modi fissati nei capitoli d'oneri o nel contratto.

Solo in casi eccezionali, il ministro e il governatore possono, pei contratti che rientrano nella rispettiva competenza, esonerare, con decreti motivati, dalla prestazione della cauzione.

Art. 22.

La cauzione per i contratti può prestarsi in numerario, in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, con ipoteche su beni stabili, con pegno di mezzi d'opera, con ritenute sui pagamenti in acconto, con garanzie personali.

Per i contratti da stipularsi in colonia la cauzione può anche essere costituita da depositi provvisori presso la sezione di R. tesoreria, sia in numerario che in titoli, da depositi vincolati presso le Casse di risparmio postali, da depositi nelle Casse di contabili governativi.

Art. 23.

Le persone o ditte che, nell'eseguire appalti nell'interesse delle Amministrazioni del Regno e delle colonie, si siano rese colpevoli di negligenza o di mala fede, sono escluse da nuove contrattazioni di qualsiasi specie.

Quando i fatti suaccennati siano avvenuti per appalti eseguiti per conto dell'Amministrazione coloniale, le esclusioni devono risultare da decreti del ministro o del governatore, a seconda delle rispettive competenze.

Inoltre l'Amministrazione ha piena ed insindacabile libertà di escludere volta per volta dalle gare qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli sieno rese note le ragioni del provvedimento.

I rappresentanti o i capi delle imprese devono essere di gradimento dell'Amministrazione, la quale ne può esigere la sostituzione durante il corso dei lavori e delle forniture.

Art. 24

I contratti debbono avere termine certo. La loro durata non può eccedere i nove anni; salvo che, in casi speciali, non sia diversa-

mente stabilito dal ministro, udito il Comitato superiore amministrativo.

Art. 25.

È vietato stabilire nei contratti provvigioni di Banca od interessi, a favore dei fornitori o intraprenditori, sulle somme che questi fossero eventualmente obbligati ad anticipare per l'esecuzione dei contratti stessi.

È altresì vietato stabilire nei contratti esenzioni da dazi, gabelle e imposte.

Art. 26.

Nei contratti non si può stabilire l'obbligo di pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata, o delle materie o cose fornite; e tali acconti, per i contratti il cui importo non oltrepassi le 50.000 lire, non possono eccedere i nove decimi delle somme giustificate, depurate dalle ritenute che, per espressi patti contrattuali, dovessero eseguirsi sulle somme stesse, e i diciannove ventesimi per i contratti superiori a tale ammontare, per la parte eccedente la detta somma.

È consentito però al ministro o al governatore, in casi speciali, di pattuire nei contratti pagamenti in acconto oltre i limiti predetti, per forniture o prestazioni già eseguite, ed anche di concedere anticipazioni per forniture e lavori a ditte di notoria solidità, dalle quali non si usi assumere l'incarico di lavori o provviste, senza anticipazione di parte del prezzo.

Art. 27.

Nei contratti che riguardano forniture e prestazioni di carattere continuativo sottoposte a liquidazioni periodiche si può consentire il pagamento integrale per il periodo scaduto, sempre quando sia stato accertato dalla competente autorità il credito del fornitore o imprenditore.

Art. 28.

Si possono cedere in pagamento agli appaltatori materiali e oggetti di proprietà dell'Amministrazione, sia prelevati dai magazzini, sia provenienti da demolizioni, trasformazioni o sostituzioni di fabbriche, macchine e altri oggetti mobili, accertandone il valore mediante regolare perizia.

Si possono altresì cedere, in permuta di oggetti nuovi da acquistare, quelli fuori d'uso della stessa specie, facendone fissare il prezzo di cessione nel modo su indicato. In questo caso, il prezzo ricavato da tali cessioni non può mai essere portato in diminuzione della spesa, ma deve essere integralmente introitato e imputato al bilancio.

Art. 29.

Il ministro o il governatore, nei limiti della rispettiva competenza, designano i funzionari delegati a presiedere alle gare, a stipulare e a ricere i contratti.

Nella stipulazione dei contratti preceduti da pubblici incanti o da licitazione privata, l'amministrazione è, di regola, rappresentata dal funzionario che ha presieduto la gara.

Art. 30.

I contratti stipulati dinanzi a pubblici ufficiali a ciò delegati, hanno forza di titolo autentico per ogni effetto di legge.

Le spese contrattuali sono di regola a carico del fornitore o dell'appaltatore e, in genere, della persona che contratta coll'Amministrazione coloniale.

CAPO II.

Dei pubblici incanti, delle licitazioni e trattative private, e dei servizi in economia

Art 31.

I pubblici incanti si tengono normalmente in colonia: presso la sede del Governo, o in quella località che sarà determinata nell'avviso d'asta, od anche in ambedue contemporaneamente.

Il ministro può disporre, tuttavia, che abbiano luogo presso il Ministero, o, contemporaneamente, presso il Ministero e in colonia. Saranno sempre tenuti presso il Ministero e in colonia, quando l'importo presunto del contratto superi, a base d'asta, le 250.000 lire.

I pubblici incanti si tengono per mezzo di offerte segrete, salvo il disposto dell'art. 47.

L'autorità che ha approvato il progetto predispone una scheda segreta, chiusa con sigillo speciale, con la quale stabilisce il massimo o il minimo cui si possa arrivare nell'aggiudicazione, ovvero l'uno e l'altro limite insieme, quando si tratti del caso di cui all'art. 44.

La scheda è predisposta sempre dal governatore o dall'autorità da lui delegata, quando gl'incanti si tengono esclusivamente in colonia.

Art. 32.

Quando si debbano stipulare contratti, previe le formalità dell'incanto, l'ufficiale incaricato cura la pubblicazione dell'avviso d'asta.

Questo deve indicare:

1° l'autorità che presiede all'incanto, il luogo od i luoghi, il giorno e l'ora in cui deve seguire;

2° l'oggetto dell'asta;

3° la qualità e, ove d'uopo, i prezzi parziali o totali, secondo la natura dell'oggetto;

4° il termine prefisso al compimento, se trattasi di lavori, il tempo ed il luogo della consegna e quelli del pagamento per le vendite e per gli affitti;

5° gli uffici presso i quali si può avere cognizione dei capitolati d'oneri e delle altre condizioni d'appalto;

6° i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni da giustificare per poter essere ammessi all'asta, e il termine in cui tali documenti debbono essere presentati;

7° il modo con cui seguirà l'asta;

8° il deposito da farsi dagli aspiranti all'asta, qualora sia richiesto, e le casse, gli uffici o i funzionari autorizzati a riceverlo;

9° se l'aggiudicazione sia definitiva a unico incanto, oppure soggetta a offerta di ribasso o di aumento;

10° il termine entro il quale il deliberatario dovrà addivenire alla stipulazione del contratto, ove il verbale d'aggiudicazione non ne tenga luogo.

Art. 33.

Gli avvisi d'asta debbono essere pubblicati nei centri abitati più importanti della colonia, e, quando si reputi opportuno, nel Regno od anche all'estero. Devono sempre essere pubblicati anche nel Regno, quando le gare abbiano luogo presso il Ministero.

Qualora l'ammontare dei contratti raggiunga le L. 15.000, ed anche per somme inferiori ove se ne riconosca la convenienza, gli avvisi debbono essere inseriti, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'incanto, nel *Bollettino ufficiale* della colonia. Uguale pubblicazione deve farsi anche nella *Gazzetta ufficiale* del Regno quando il loro ammontare superi le L. 250.000.

Le pubblicazioni ed inserzioni prescritte sono necessarie per la regolarità dei contratti. I certificati della seguita pubblicazione e affissione devono essere rilasciati dalle competenti autorità e trasmessi senza indugio all'ufficiale che presiede l'asta.

Art. 34.

L'avviso d'asta si pubblica, nel luogo ove questa deve avvenire, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'incanto, il quale deve aver luogo in giorno feriale.

È in facoltà del ministro o del governatore di ridurre questo termine fino a 5 giorni quando l'interesse del servizio lo richieda.

Le ragioni della riduzione debbono essere indicate nel decreto di approvazione del contratto. In questo caso le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della colonia o nella *Gazzetta ufficiale* avvengono soltanto per sunto.

Art. 35.

Nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso, il funzionario che presiede all'incanto dichiara aperta l'asta, richiama l'attenzione dei concorrenti presenti sull'oggetto dell'appalto, dà conoscenza dei disegni, dei modelli, dei campioni e dei capitoli d'oneri, e depone sul banco degli incanti, in modo che sia visibile, la scheda segreta compilata dal ministro o dal governatore.

Art. 36.

Trascorsa un'ora dall'apertura dell'asta senza che siano presentate offerte di due concorrenti, o di uno nel caso indicato nel successivo art. 44, l'asta viene dichiarata deserta, e si compila analogo processo verbale, da trasmettere al Ministero o al governo della colonia, a seconda delle rispettive competenze.

Art. 37.

Allorchè si debba procedere ad un secondo esperimento d'asta, nei nuovi avvisi si avvertirà che si farà luogo all'aggiudicazione definitiva quando anche vi sia un solo offerente.

In mancanza di concorrenti al secondo esperimento d'asta, il funzionario che presiede può ricevere offerte private, da sottoporre alla deliberazione del Ministero o del governo della colonia.

Art. 38.

Le offerte segrete da presentare all'asta possono essere trasmesse al funzionario che la presiede, per mezzo della posta, con lettera raccomandata; ma, in questo caso, devono esser fatte pervenire non oltre il giorno che precede quello dell'asta, accompagnate, in piego a parte, dal documento comprovante l'eseguito deposito di cui al n. 8 dell'art. 32 Le offerte condizionate o fatte pervenire con telegramma, sono ritenute nulle a tutti gli effetti.

Quando l'interesse dell'Amministrazione lo richieda, il termine di cui al precedente comma può essere prescritto anche per la presentazione delle offerte fatte personalmente, o a mezzo di terza persona.

L'apertura delle buste contenenti le offerte segrete ha luogo nel modo di cui al seguente art. 41.

Art. 39.

I concorrenti possono farsi rappresentare da procuratori muniti di regolare ed autentico atto di procura speciale. In tal caso l'offerta, l'aggiudicazione e il contratto si intendono fatti a nome e per conto della persona mandante, rappresentata dal mandatario.

La procura, presentata in originale o in copia autentica, si unisce al verbale d'asta. I mandati di procura generale sono validi per l'ammissione alle aste, solo quando contengono esplicitamente la clausola di potervi concorrere.

Art. 40.

Si possono fare offerte per conto di persone da nominare, purchè l'offerente abbia i requisiti necessari per essere ammesso agli incanti, e l'eventuale deposito a garanzia dell'offerta sia a suo nome.

Ove l'aggiudicazione abbia luogo a favore di chi fece l'offerta per persona da nominare, se ne fa speciale menzione nel verbale d'incanto, e l'offerente può dichiarare la persona all'atto dell'aggiudicazione, ovvero entro il termine di cinque giorni da quello del deliberamento, rimanendo però l'aggiudicazione subordinata all'approvazione del ministro o del governatore.

Se la persona da nominare sia presente al momento dell'aggiudicazione, può accettare la dichiarazione, semplicemente apponendo la sua firma al verbale d'incanto. Qualora non sia presente, la persona da nominare dovrà presentarsi entro il termine di otto giorni da quello del deliberamento, per accettare e firmare la dichiarazione.

Quando l'offerente non faccia la dichiarazione entro cinque giorni, o la persona dichiarata non accetti o non abbia i requisiti per concorrere all'asta, l'offerente è considerato, per gli effetti legali, come vero ed unico aggiudicatario.

Art. 41.

Il funzionario che presiede all'asta, ricevute tutte le offerte ed accertatosi, dopo averne fatta richiesta agli astanti, che non ve ne siano altre e che sia stato da tutti esibito il documento comprovante l'eseguito deposito, qualora questo sia richiesto, apre i pieghi in presenza dei concorrenti, legge le offerte ricevute e quindi prende cognizione, senza darne comunicazione ai concorrenti, della scheda segreta preparata dall'Amministrazione.

Se dal confronto, che il funzionario farà, risulti che il prezzo fissato in detta scheda segreta sia stato raggiunto o migliorato, o che, nei casi in cui la scheda stabilisca il prezzo massimo ed il minimo, questi non sieno stati oltrepassati, egli aggiudica l'appalto al migliore offerente.

In caso contrario egli dichiara l'incanto di nessun effetto e solo quando trattisi di esperimento unico e definitivo, comunica ai concorrenti il contenuto della scheda segreta dell'Amministrazione.

Fino a che l'asta non sia stata dichiarata aperta, possono essere ritirate dai concorrenti le offerte trasmesse in precedenza. Dopo l'apertura dell'asta, l'offerta non può essere ritirata, ma lo stesso offerente può presentarne altre, prima che sia cominciata la lettura di quelle già presentate.

Art. 42.

Quando alle aste ad offerte segrete, due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta e questa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione tra essi, e si dichiara aggiudicatario il migliore offerente.

Ove coloro che fecero offerte uguali non siano tutti presenti, e di quelli presenti nessuno voglia migliorare l'offerta, la sorte decide chi tra loro debba essere l'aggiudicatario.

Art. 43.

Terminata l'asta, si stende un processo verbale in cui si descrivono le operazioni fatte e vi si uniscono le offerte ricevute.

Tale processo verbale è sottoscritto dall'autorità che ha presieduto all'asta, dall'aggiudicatario, se presente, da due testimoni e dall'ufficiale pubblico che l'autentica. Ove l'aggiudicatario non sia presente, gli viene comunicato l'esito dell'asta e dell'avvenuta aggiudicazione.

Al processo verbale si uniscono pure un esemplare dell'avviso di asta e i giornali in cui fu inserito. A tergo dell'avviso d'asta il funzionario che ha autenticato il verbale appone una dichiarazione indicante i luoghi nei quali l'avviso fu pubblicato.

I depositi fatti per poter partecipare all'esperimento sono restituiti ai concorrenti. Quello dell'aggiudicatario gli è restituito dopo l'avvenuta stipulazione del contratto.

Art. 44.

L'aggiudicazione può essere dichiarata definitiva al primo incanto, anche se vi sia un solo offerente, se così è indicato nell'avviso d'asta. In questo caso l'aggiudicazione ha luogo seduta stante.

Qualora non vi siano offerenti potrà procedersi ai sensi del 2° comma dell'articolo 37.

Art. 45.

Quando sia dichiarato nell'avviso d'asta che l'aggiudicazione non è definitiva al primo incanto, si procede ad un secondo e definitivo incanto sotto l'osservanza di tutte le norme e forme del primo, partendo dall'offerta del concorrente che rimase provvisoriamente ag-

giudicatario ed avvertendo che l'offerta di aumento o di ribasso dovrà essere non inferiore al due per cento del prezzo di provvisoria aggiudicazione.

Nel caso in cui nessuno si presenti a fare tale offerta, ovvero se le offerte presentate siano inferiori alla percentuale suddetta, l'aggiudicazione definitiva è fatta a colui che era rimasto provvisoriamente aggiudicatario.

Art. 46.

Quando le aste siano tenute simultaneamente in luoghi diversi, gli incanti avvengono nello stesso giorno e alla medesima ora, seguendo la procedura stabilita nel presente ordinamento; le dichiarazioni di deliberamento s'intendono però subordinate al risultato che l'incanto avrà avuto nelle altre sedi d'asta. Nel caso di incanti simultanei, non è data comunicazione ai concorrenti della scheda segreta.

L'autorità che ha indetto l'appalto, avuta notizia dell'esito degli esperimenti, determina chi debba considerarsi aggiudicatario.

Art. 47.

Quando si tratti di alienazione di beni mobili, di quadrupedi riformati, di materiali di demolizione o fuori d'uso, si può procedere all'asta anche a mezzo di pubblico banditore. In dette aste la gara è a viva voce, e dura fintanto che il funzionario che vi presiede non faccia dare il segnale di aggiudicazione dal banditore.

In questa specie d'asta, l'aggiudicazione è definitiva al primo incanto.

Art. 48.

La licitazione privata s'inizia nell'uno o nell'altro dei seguenti modi:

a) invitando per mezzo di avvisi particolari a comparire in luogo, giorno ed ora determinati, per presentare le loro offerte, coloro che si presumono idonei per l'oggetto della licitazione;

b) inviando alle persone o ditte, ritenute idonee, uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e speciali dell'appalto, con invito di restituirlo entro un termine prefisso, munito della firma e colla indicazione del prezzo per il quale sarebbero disposte ad eseguire l'appalto.

Art. 49.

Nel giorno e nell'ora stabiliti, il funzionario che presiede alla licitazione, procede, alla presenza dei concorrenti, all'apertura delle buste contenenti le offerte e al loro confronto, quando sia il caso, con la scheda preparata preventivamente dal ministro o dal governatore, ai sensi degli ultimi due capoversi dell'articolo 31, secondo che l'appalto sia stato indetto dall'uno o dall'altro.

Se nell'invito sia stato dichiarato che la licitazione è definitiva ad unico incanto, l'aggiudicazione viene fatta a favore del migliore offerente, purchè questi abbia raggiunto o migliorato il prezzo fissato dall'Amministrazione nella scheda segreta, o, nel caso in cui la scheda stessa indichi il prezzo massimo ed il minimo, abbia presentata una offerta compresa entro detti limiti.

Ove nell'invito sia stato dichiarato che si debba procedere ad un secondo incanto, si fa luogo, seduta stante o in altro giorno stabilito dall'avviso d'invito, alla nuova licitazione con le stesse norme.

Delle operazioni predette si stende apposito processo verbale di deliberamento, nel quale debbono essere indicate tutte le persone e le ditte invitate a concorrere e l'esito della licitazione.

Tale verbale deve essere corredato anche di copia della lettera d'invito e delle offerte originali ricevute dalle ditte concorrenti e non rimaste deliberatarie.

Le disposizioni procedurali relative ai pubblici incanti, contenute negli articoli 32, 35 a 39, 41 a 43 del presente ordinamento, si applicano alle licitazioni private, in quanto siano conciliabili con detta forma di appalto.

Art. 50.

L'Amministrazione, quando lo creda conveniente, può anche invitare le persone o ditte, ritenute idonee, a presentare, in base ai criterî di massima loro impartiti, i progetti tecnici di opere e forniture e le condizioni per eseguirli.

Nei modi e nelle forme che l'autorità competente stabilisce, udito quando occorra il parere dei corpi consultivi, si procede alla scelta del progetto che, per una valutazione complessiva insindacabile dei suoi elementi, risulti preferibile.

Art. 51.

La trattativa privata ha luogo quando si tratta con una determinata persona o ditta.

I contratti a trattativa privata si possono fare:

1° per mezzo di obbligazione stesa a piè del capitolato;

2° con un atto separato di obbligazione, sottoscritto da colui che fa l'offerta;

3° per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando si tratti con case commerciali;

4° per mezzo di scrittura privata, firmata dall'offerente e dal funzionario delegato dal ministro o dal governatore.

Art. 52.

Qualora, per ragioni di urgenza o di opportunità, non si ritenga possibile o conveniente provvedere per mezzo di appalti a servizi, lavori, acquisti o forniture, vi si provvede direttamente ad economia.

Il ministro, udito il Comitato superiore amministrativo, autorizza l'esecuzione ad economia, quando l'importo dei servizi, lavori, acquisti o forniture, ecceda le lire 50.000.

Quando non si raggiunga il limite di lire 50.000, l'autorizzazione è data dal governatore, udito il Comitato della colonia, se l'ammontare della spesa superi le lire 10.000.

Nei casi di assoluta urgenza, è applicabile l'ultimo comma dell'art. 17 ed il penultimo dell'art. 18.

CAPO III.

Disposizioni comuni

Art. 53.

I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito a pubblici incanti, o a licitazioni private, equivalgono, per ogni effetto legale, alla stipulazione del contratto. Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto per il motivo che non siasi da lui firmato il relativo verbale.

Art. 54.

Si può prescindere dalla stipulazione del contratto, quando ciò sia espresso nell'avviso d'asta o nell'invito alla licitazione.

In caso diverso, il deliberatario deve prestarsi a tale formalità nel termine stabilito nell'avviso o nell'invito. Trascorso inutilmente il termine, si procede all'incameramento del deposito, salva ogni altra azione a carico del deliberatario stesso.

Art. 55.

Gli atti di aggiudicazione definitiva e i contratti stipulati si intendono soggetti, per quanto riguarda l'amministrazione, e nel suo interesse, alla riserva della loro approvazione, e non sono quindi validi se non dopo che siano stati approvati con decreto del ministro oppure del governatore nei limiti della sua competenza ai sensi dell'art. 18.

Art. 56.

Nei decreti di approvazione dei contratti deve essere indicato l'ammontare preciso, o almeno quello approssimativo, della entrata

o della spesa che ne deriva all'amministrazione, l'esercizio e l'articolo del bilancio cui il detto ammontare deve essere imputato.

Art. 57.

Salvo quanto sia diversamente stabilito dagli ordinamenti speciali e dalle disposizioni dell'art. 19, gli atti per lavori o forniture addizionali debbono essere approvati con le medesime formalità con le quali fu approvato il contratto principale.

Art. 58.

Sulla inapplicabilità o il condono totale o parziale delle penalità stabilite nei contratti, nonchè sugli atti di transazione diretti a prevenire o a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, deliberano, entro i limiti fissati dalle disposizioni speciali per i singoli servizi, le autorità competenti ai sensi degli articoli 17 e 18. Quando si tratti di penalità o di transazioni dipendenti da contratti, l'autorità alla quale spetta deliberare è sempre quella che ha approvato i contratti medesimi.

Il ministro ed il governatore devono sentire il parere del Comitato superiore amministrativo o di quello amministrativo della colonia, quando l'ammontare della transazione o della penale dichiarata inapplicabile o condonata superi 15.000 lire per gli affari di competenza del ministro, e 5.000 per quelli di competenza del governatore.

Art. 59.

I lavori, i servizi, le provviste e le forniture, cui si sia provveduto in appalto o in economia, sono soggetti a collaudo parziale e finale, nei modi stabiliti per i diversi servizi.

Per lavori e forniture, il cui importo non superi le lire 12.000, può tener luogo di collaudo un certificato di regolare esecuzione, rilasciato dalla autorità che ha provveduto alla fornitura o diretto i lavori.

Per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria che non superino le lire 4000 e per le forniture di qualsiasi genere di uguale importo, non è richiesto l'intervento di alcuno speciale organo tecnico. In tal caso, lo studio e l'esecuzione delle perizie e le liquidazioni relative sono di competenza dei funzionari preposti ai vari servizi.

Art. 60.

Le cautele e le norme per il sindacato da esercitare nella esecuzione dei lavori e delle forniture, e il modo di compilare le liquidazioni parziali e finali, nonchè i documenti da produrre in appoggio alle medesime, sono stabilite con disposizioni speciali.

Art. 61.

Le facoltà che, a sensi del presente titolo, competono al governatore possono essere esercitate, in tutto o in parte:

a) per l'Amministrazione civile dai commissari regionali non residenti nel capoluogo di governo, e anche da altri funzionari che non risiedano nei capiluoghi di regione;

b) per l'Amministrazione militare da funzionari militari che non risiedano presso la sede del comando delle truppe.

Spetta al governatore, tenuto conto anche delle norme degli speciali regolamenti, determinare i limiti in cui quelle facoltà possono essere esercitate dai detti funzionari sotto la loro diretta responsabilità.

In tali casi, a meno che non sia altrimenti stabilito dal governatore, non si applicano le disposizioni degli articoli 18, 2° comma, 19 e 58, ultimo comma.

Art. 62.

Per tutte le forniture cui il ministro delle colonie ritenga opportuno provvedere per mezzo delle altre Amministrazioni dello Stato, non si applicano le disposizioni del presente titolo. Parimente esse non si applicano in tutti i casi nei quali gli speciali regolamenti dei singoli servizi dispongano in modo diverso.

TITOLO III.

Bilanci

Art. 63.

L'esercizio finanziario comincia col 1° luglio e termina col 30 giugno dell'anno seguente.

La contabilità dell'esercizio finanziario comprende:

a) il conto del bilancio;

b) il conto generale del patrimonio.

Art. 64.

Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale consuntivo delle colonie devono essere presentati al Parlamento, in allegato a quelli del Ministero.

Art. 65.

Sono materia del conto del bilancio:

a) le entrate accertate e scadute dal 1° luglio a tutto giugno;

b) le spese impegnate, siano o no liquidate, per lo stesso periodo di tempo;

c) le riscossioni degli agenti, i versamenti nella tesoreria e i pagamenti effettuati nel periodo suindicato.

Art. 66.

Le entrate e le spese del bilancio sono classificate in quattro categorie:

1° entrate e spese effettive;

2° costruzione di strade ferrate;

3° movimento di capitali;

4° partite di giro.

Nella prima categoria si descrivono le entrate e le spese effettive, che rappresentano vere entrate e vere spese, ed importano aumento o diminuzione nella sostanza patrimoniale.

Nella seconda categoria s'inscrivono le operazioni di entrata e di spesa che hanno riferimento speciale alla costruzione di strade ferrate.

Nella terza categoria s'inscrivono gli importi delle operazioni che concernono trasformazioni della sostanza patrimoniale.

Nella quarta categoria s'inscrivono le entrate e le spese che nel bilancio hanno effetto puramente figurativo, essendo l'Amministrazione a un tempo debitrice e creditrice.

Art. 67.

Le entrate e le spese si distinguono in ordinarie e straordinarie.

Tanto le entrate quanto le spese sono inscritte in bilancio in articoli distinti a seconda dei vari servizi o, quando sono comuni a più servizi, a seconda della loro natura.

Art. 68.

Tutte le somme costituenti entrate o spese riguardanti le colonie devono figurare nel bilancio.

Le entrate debbono essere inscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna detrazione per spese di riscossione o di qualsiasi altra natura.

Parimente le spese devono figurare in bilancio per intero, e senza essere diminuite di qualsiasi entrata.

Art. 69.

I contributi a carico dello Stato occorrenti per pareggiare le entrate alle spese coloniali, sono inscritti nel bilancio di previsione in speciali articoli delle entrate ordinarie e straordinarie, in relazione ai corrispondenti stanziamenti passivi dello stato di previsione del Ministero.

Qualora al termine dell'esercizio i contributi si dimostrino in-

sufficienti, le maggiori somme necessarie sono chieste al Parlamento col disegno di legge per l'approvazione del conto consuntivo.

Quando invece alla chiusura dell'esercizio i contributi medesimi risultino superiori ai bisogni, le somme eccedenti sono iscritte in appositi articoli di spesa, da istituirsi nel bilancio coloniale, e riversate a favore del tesoro dello Stato.

Art. 70.

Nella parte attiva del bilancio e per ciascun titolo e categoria di entrate, s'inscrivono per memoria speciali articoli con la denominazione: « Ricupero di somme da reintegrare ad articoli dello stato di previsione della spesa ».

Possono essere reintegrate le somme:

a) versate in tesoreria per ricupero o restituzione di quelle pagate, o in compenso di cessioni di materiali e generi o di prestazioni a pagamento;

b) sopravanzate dalle anticipazioni corrisposte per provvedere ad acquisti, servizi od altro;

c) pagate a carico del bilancio e rifuse da altre Amministrazioni, ovvero dalla stessa Amministrazione coloniale quando i fondi di bilancio con i quali venne sostenuta la spesa siano iscritti in articoli diversi da quelli cui essa deve essere imputata.

Art. 71.

I proventi ricavati dalla vendita di beni immobili acquistati o espropriati dall'Amministrazione coloniale per l'attuazione di piani regolatori e di ampliamento dei centri abitati o per l'esecuzione di opere pubbliche civili e militari, nonchè quelli derivanti dalla vendita di carte, libri ed altri lavori pubblicati a cura dell'Amministrazione coloniale, nell'interesse delle colonie, sono versati in tesoreria, con imputazione alle entrate per reintegrazione di fondi al bilancio passivo delle colonie o del Ministero, a seconda dei casi, e portati, quando occorra, in aumento del corrispondente stanziamento di spesa.

Art. 72.

Non possono reintegrarsi le somme provenienti da vendita di materiali fuori d'uso o di quadrupedi riformati o di materiali alienati perchè non più necessari all'Amministrazione ed il loro importo deve essere imputato agli speciali articoli istituiti in bilancio per le entrate eventuali.

Art. 73.

Per gli scopi indicati negli articoli 157, 159 e 160, nonchè per provvedere eventualmente al pagamento di assegni dovuti da altre Amministrazioni dello Stato a funzionari civili e militari in servizio dell'Amministrazione coloniale, sono iscritti in bilancio per memoria alla categoria « Movimento di capitali » delle entrate e delle spese di ciascuna colonia, appositi articoli, rispettivamente con la denominazione di « Ricupero di fondi somministrati a funzionari delegati » e di « Fondi somministrati a funzionari delegati ».

Art. 74.

Per sopperire alle deficenze che si manifestassero nelle assegnazioni di bilancio per spese di carattere civile o militare e per far fronte a nuove spese della stessa natura, quando non vi si provveda con storno di fondi, sono inscritti, fra le spese effettive ordinarie, speciali fondi di riserva, con la denominazione: « Fondo a disposizione per provvedere a nuove spese e all'eventuale deficienza negli stanziamenti degli articoli per i servizi civili delle colonie » e « Fondo a disposizione per provvedere ad eventuali deficienze negli stanziamenti relativi alle truppe coloniali ».

Per provvedere alle momentanee deficienze di cassa presso i corpi, riparti e servizi militari e alle speciali esigenze determinate dal regolamento di amministrazione per le truppe libiche, il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare in conto corrente al Ministero delle colonie un fondo scorta nella misura che sarà stabilita annualmente colla legge del bilancio.

Alla chiusura di ogni esercizio finanziario il Ministero delle colonie compila la situazione del fondo scorta con la dimostrazione del riparto dei fondi avvenuto nell'esercizio stesso e la unisce al conto consuntivo.

Art. 75.

Con decreto Ministeriale si possono inscrivere nella parte passiva del bilancio le somme corrispondenti ad entrate che hanno speciale destinazione, nonchè le maggiori assegnazioni necessarie per provvedere a spese derivanti da entrate che abbiano superato le somme previste.

Art. 76.

Il conto dei residui è distinto da quello della competenza, in modo che nessuna spesa afferente ai residui possa essere imputata al fondo della competenza o viceversa.

I residui passivi non pagati in un quinquennio s'intendono perenti agli effetti amministrativi.

Qualora, spirato il quinquennio, si debba provvedere al pagamento, in seguito a domanda dei creditori, la somma sarà riproposta in un articolo speciale del bilancio per l'esercizio in cui deve essere effettuato il pagamento.

Art. 77.

All'accertamento delle economie ed alla regolarizzazione delle eccedenze derivanti da anticipazioni o somministrazioni di fondi concesse negli esercizi anteriori, provvede il ministro con appositi decreti, quando non sia stato possibile comprendere le risultanze delle rispettive contabilità nel conto consuntivo precedente.

Quando le maggiori spese siano compensate da corrispondenti economie nella gestione dei residui, potrà anche essere autorizzata, con gli accennati decreti, l'emissione dei mandati di saldo; in caso diverso non potrà farsi luogo ai pagamenti relativi se non dopo l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio nel quale l'eccedenza è contabilizzata.

Art. 78.

Per regolare il contributo accertato col consuntivo, in rapporto alle variazioni che avvengono posteriormente nella gestione dei residui attivi e passivi alla fine di ciascun esercizio, la somma che indica il miglioramento o il peggioramento complessivo risultante dalla detta gestione, deve essere portata nel conto della competenza del bilancio, iscrivendola, a seconda dei casi, in uno degli speciali articoli istituiti per memoria negli stati di previsione dell'entrata e della spesa e denominati: « Saldo delle differenze nel conto dei residui degli esercizi precedenti ».

Art. 79.

Sono materia del conto patrimoniale:

a) la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio precedente;

b) le variazioni verificatesi nella consistenza stessa durante l'esercizio, indipendentemente dalla gestione del bilancio;

c) le variazioni dipendenti dalla gestione del bilancio;

d) la consistenza risultante alla fine dell'esercizio.

Art. 80.

Il conto del patrimonio, che deve pure comprendere il conto di cassa, è formato con gli elementi desunti dei riepiloghi dei registri di consistenza dei beni immobili e degli inventari dei beni mobili, nonchè dai riassunti delle variazioni avvenute nella consistenza del patrimonio, trasmessi in fine d'esercizio al Ministero giusta gli articoli 3 e 11 del presente ordinamento.

Art. 81.

La gestione del bilancio delle colonie è di competenza del mini-

stro. Può tuttavia essere direttamente esercitata dal governatore entro quei limiti che, per ogni articolo di bilancio, il ministro determini al principio di ogni esercizio ed anche nel corso del medesimo.

In questi casi l'azione del governatore si svolge sotto la sua personale responsabilità.

La gestione amministrativa e contabile per la costruzione e l'esercicio delle strade ferrate in colonia è regolata da norme speciali.

TITOLO IV.

Servizi di ragioneria e ispezioni

Art. 82.

Presso ciascun Governo, alla dipendenza del governatore, funziona un ufficio di ragioneria diretto da un ragioniere capo, a tale carica designato dal ministro delle colonie.

L'ufficio di ragioneria, sotto la responsabilità del ragioniere capo, esercita il riscontro sulla gestione del bilancio e del patrimonio e cura la tenuta delle scritture contabili, ai sensi del presente ordinamento e delle altre disposizioni speciali.

Art. 83.

La ragioneria centrale del Ministero, nei riguardi delle scritture contabili, tiene i registri che sono necessari perchè ne risulti tutto il movimento amministrativo, sia in relazione alle entrate ed alle spese, sia in relazione alla sostanza patrimoniale, alle sue variazioni ed alla gestione di cassa.

Gli stessi obblighi competono all'ufficio di ragioneria coloniale, per quanto rientra nella competenza del governatore, e le sue scritture debbono essere tenute in relazione con quelle della ragioneria centrale e nelle forme prescritte dal Ministero, di concerto con la ragioneria generale dello Stato.

Art. 84.

Il direttore capo della ragioneria centrale mediante le attribuzioni dategli dal presente ordinamento e per effetto della concordanza che deve sussistere tra le scritture dei diversi uffici, esercita una continua vigilanza sui servizi contabili dell'Amministrazione delle colonie. Quando scorga irregolarità provvede per gli opportuni richiami e promuove le disposizioni atte a ristabilire l'esattezza dei procedimenti e delle registrazioni contabili.

Art. 85.

Il ministro delle colonie e il governatore provvedono, mediante ispezioni, all'accertamento della regolarità della gestione delle entrate, delle spese, delle casse e dei magazzini.

Il ministro del tesoro, quando lo creda opportuno, presi gli accordi col ministro delle colonie, si accerta con ispezioni della regolarità della gestione. Queste hanno per oggetto:

a) le scritture riguardanti le contabilità finanziarie e patrimoniali;

b) le casse, escluse quelle delle sezioni di R. tesoreria;

c) i magazzini.

Le ispezioni di cui al precedente capoverso, quando non siano compiute personalmente dal ragioniere generale dello Stato, sono eseguite, sotto la sua direzione, dal corpo speciale di ispettori istituito presso la ragioneria generale dello Stato.

TITOLO V.

Degli agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori e di altri funzionari e loro responsabilità

Art. 86.

Sotto la denominazione di agenti dell'Amministrazione che maneggiano valori si comprendono tutti coloro:

a) che per qualsiasi titolo sono incaricati di riscuotere le entrate proprie delle colonie e di versarne l'importo in tesoreria;

b) che ricevono le somme dovute all'Amministrazione coloniale e le altre di cui questa diventa debitrice, ed eseguiscono i pagamenti delle spese per conto dell'Amministrazione stessa;

c) che, sia individualmente, sia in forma collettiva, hanno maneggio di danaro dell'Amministrazione coloniale e sono consegnatari di generi, oggetti e materiali ad essa appartenenti;

d) che, anche senza legale autorizzazione, prendono ingerenza negli incarichi attribuiti agli agenti anzidetti o riscuotono o pagano somme per conto dell'Amministrazione coloniale.

I predetti agenti sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 87.

Gli agenti di cui al precedente articolo si distinguono in principali e secondari.

Ove non provvedano gli ordinamenti speciali, il governatore con suo decreto determina per ogni servizio quali agenti sono principali e quali secondari.

Gli agenti principali riassumono nelle loro contabilità quelle degli agenti secondari; ma non rispondono dei fatti di questi ultimi, se non in quanto essi stessi siano imputabili di colpa o di negligenza.

Art. 88.

Gli agenti non possono riscuotere somme o ricevere depositi di valori e materie se non in conformità delle norme vigenti in colonia, e dal giorno in cui ha principio la loro gestione.

La gestione dei predetti agenti comincia dalla data dell'assunzione del servizio e termina nel giorno della cessazione di esso.

L'assunzione deve constare da processi verbali dai quali risulti la eseguita consegna dell'ufficio e il debito che l'agente assume al principio della gestione.

Con eguali atti si accerta al termine della gestione, il credito o il debito dell'agente cessante, riassumendo in essi le risultanze generali della gestione stessa nonchè la situazione dei bollettari. A tali atti si applica il procedimento stabilito dall'art. 204 pel conto compilato d'ufficio, nei casi di rifiuto di firmarli o di assenza dell'agente cessante o dei suoi aventi causa.

Oltre che dai processi verbali sopra indicati l'assunzione e la cessazione dal servizio degli agenti dell'Amministrazione civile e militare, constano da apposite dichiarazioni stese sui registri convenientemente chiusi all'atto della consegna.

Art. 89.

Gli agenti che maneggiano denari o valori dell'Amministrazione coloniale debbono uniformarsi alle leggi e alle istruzioni relative al corso legale e alle specie di monete che riscuotono e pagano. Essi non possono fare il cambio delle specie che ricevono senza esserne autorizzati, eccetto che si tratti delle monete di nichelio o di bronzo che hanno introitate.

Art. 90.

Tutti gli agenti indicati nell'art. 86 sono responsabili della loro gestione personale, nonchè della percezione dei diritti e della riscossione di crediti dell'Amministrazione coloniale, liquidati da essi stessi o dalle autorità competenti. Ove si valgano nel proprio ufficio dell'opera di cassieri, impiegati o commessi, rispondono per essi, anche se la loro assunzione sia stata approvata dall'autorità competente.

Tale responsabilità non varia nè diminuisce per la vigilanza, il sindacato e il riscontro che venisse esercitato da altre autorità sulla loro gestione.

Art. 91.

Gli agenti che hanno obbligo di riscuotere entrate dovute all'Am-

ministrazione coloniale a scadenza determinata debbono pagare del proprio le somme non riscosse, quando entro un semestre dalla data della scadenza del debito non diano ragione della inesigibilità delle partite, con la prova dell'inefficacia degli atti coercitivi contro i debitori morosi.

Quando detti agenti paghino del proprio, subentrano all'Amministrazione stessa nelle azioni verso i debitori a termini di legge.

Art. 92.

Le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di danaro o di cose mobili avvenute per causa di furto, di forza maggiore o di naturale deperimento, non sono messe a discarico degli agenti se essi non esibiscano le giustificazioni stabilite nei regolamenti dei rispettivi servizi e non comprovino di non essere imputabili del danno nè per negligenza, nè per indugio frapposto nel richiedere i provvedimenti necessari per la conservazione del danaro e delle cose avute in consegna.

Non possono neppure essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuranza nella tenuta delle scritture corrispondenti o nelle spedizioni o nel ricevimento del danaro o delle cose mobili.

Quando viene accordato il discarico, questo deve risultare da un decreto motivato del ministro su proposta del governatore.

Tale decreto però, mentre è diretto a porre in regola la gestione dell'agente nei rapporti puramente amministrativi, non produce alcun effetto di legale liberazione, rimanendo integro e impregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità dell'agente.

Art. 93.

L'addebito per mancanza di materiali presi in carico è, in massima, commisurato al prezzo col quale i materiali stessi figurano nelle scritture. Però il Ministero può ridurre od aumentare l'addebito quando risulti che il materiale aveva un valore effettivo inferiore o superiore a quello di carico.

Per i materiali che non sono presi in carico l'addebito è fatto, normalmente, al prezzo d'acquisto, o, altrimenti, a quello che possa essere loro attribuito.

Per i materiali deteriorati l'addebito deve corrispondere alla somma occorsa per rimetterli in perfetto stato d'uso. Però, per i materiali che, anche dopo riparati, vengano ad avere un valore minore di quello che avevano prima del deterioramento, deve essere addebitato anche l'importo di tale differenza di valore.

Art. 94.

I funzionari d'ogni ordine e specialmente quelli ai quali è commesso il riscontro e la verificazione delle casse e dei magazzini della colonia, devono rispondere dei valori che, per loro colpa o negligenza, fossero andati perduti.

A tale effetto essi sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, la quale può porre a loro carico, in tutto o in parte, il valore perduto.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche agli agenti di cui all'art. 86 per le responsabilità non inerenti alla loro funzione di contabili.

Art. 95.

Il Ministero, nel caso di deficienze e di danni arrecati all'amministrazione, accerta il debito dei responsabili. Qualora questi accettino di rifondere il danno, può il Ministero concedere il pagamento rateale del debito mediante ritenute sullo stipendio, sugli assegni e sulle indennità fisse.

Solo quando i responsabili o taluni di essi non accettino l'accertamento fatto dal Ministero e la rifusione del danno, la decisione della questione è deferita alla Corte dei conti in sede contenziosa.

Art. 96.

Le istanze per responsabilità dei funzionari indicati negli articoli precedenti vengono promosse dal procuratore generale presso la Corte dei conti o su richiesta dell'Amministrazione coloniale all'appoggio dei documenti e degli elementi che questa gli comunica, o direttamente, quando la responsabilità emerga dall'esame dei conti, da fatti e da documenti sottoposti in qualunque modo al sindacato, al giudizio o alla vigilanza della Corte medesima.

Art. 97.

Gli agenti della riscossione, i consegnatari di materie, o le altre persone che per qualsivoglia titolo o sotto qualunque denominazione hanno gestione di danaro o hanno in consegna materie, valori e oggetti appartenenti all'Amministrazione coloniale, debbono prestare cauzione a garanzia della loro gestione nel modo e nella misura determinata dalle speciali norme per i singoli servizi, o in mancanza da decreti Ministeriali, da emanarsi sentito previamente il Comitato superiore amministrativo e da registrarsi alla Corte dei conti.

Nelle norme medesime potrà esser data facoltà di esonerare dalla prestazione della cauzione.

L'accettazione, la cancellazione, la riduzione, il trasporto, la sostituzione o lo svincolo delle cauzioni, sono approvati con decreto del governatore, al quale spetta pure la vigilanza sul servizio delle cauzioni. I decreti di svincolo non possono però venire emessi se non dopo che la Corte dei conti abbia pronunziato il definitivo discarico sulla gestione dei contabili.

Tutti i decreti in materia di cauzione debbono essere muniti del visto del direttore capo della ragioneria centrale o del ragioniere capo della colonia.

Gli agenti dell'Amministrazione militare che maneggiano danaro o hanno in consegna valori o materiali, non sono tenuti a prestare cauzione.

Art. 98.

La Corte dei conti, nel pronunziare condanne a carico dei contabili, autorizza l'Amministrazione coloniale ad alienare le loro cauzioni.

TITOLO VI.

Entrate

Art. 99.

Le entrate sono costituite dai redditi, proventi e crediti di qualsiasi natura, che l'Amministrazione coloniale ha diritto di riscuotere in virtù di leggi generali e speciali, di contratti e di qualsivoglia altro titolo da cui provengano diritti a suo favore.

Art. 100.

Gli uffici per mezzo dei quali si amministrano le entrate provvedono, sotto la responsabilità dei loro capi, all'accertamento e alla integrale riscossione di esse.

Art. 101.

La riscossione delle entrate deve essere fatta nei modi e nelle forme prescritte dai relativi ordinamenti, per mezzo di agenti principali e secondari, civili o militari, designati con disposizioni governatoriali. Le somme da essi riscosse per qualsivoglia titolo debbono essere integralmente versate alla sezione di R. tesoreria.

Le somme dovute all'Amministrazione e la cui riscossione non è affidata a speciali agenti, sono versate direttamente in tesoreria.

Art. 102.

Le entrate si conteggiano in lire italiane.

Nessun titolo di credito verso l'Amministrazione della colonia, può essere ricevuto in conto di debiti verso l'Amministrazione stessa.

Gli agenti di riscossione che ne accettino sono obbligati a versare del proprio l'importo del titolo illegalmente ricevuto.

Art. 103.

I dazi doganali d'importazione di merci devono essere pagati in valuta metallica a pieno titolo.

Possono anche essere soddisfatti mediante versamento agli uffici doganali di certificati nominativi di data non anteriore a giorni dieci, da rilasciarsi dagli Istituti di emissione aventi filiali nella Libia a chi ne fa domanda, contro versamento in biglietti di Stato o di Banca, dell'ammontare del certificato richiesto, con l'aggiunta del prezzo del cambio secondo la media ufficiale del Regno. La sezione di Regia tesoreria riceve in versamento dalle dogane detti certificati come contanti e, dopo eseguite le necessarie registrazioni, li trasmette alla direzione generale del tesoro a mezzo della delegazione.

I rapporti tra il tesoro dello Stato e gli Istituti di emissione risultanti dalle accennate disposizioni sono regolati in base ad apposite convenzioni.

Gli uffici doganali possono ricevere, coll'aggiunta del prezzo del cambio, il pagamento dei dazi d'importazione anche in valuta cartacea: per qualunque somma nelle località ove gl'Istituti d'emissione non hanno filiali, entro il limite di lire duecento nelle località sedi di tali filiali.

Il Ministero del tesoro, alla fine di ogni settimana, prendendo per base i corsi fatti nella stessa settimana nelle più importanti borse del Regno, fissa la misura del cambio che le dogane debbono applicare, agli effetti del pagamento dei dazi d'importazione in biglietti di Stato o di Banca, nella settimana successiva.

Art. 104.

Gli agenti di riscossione, salvo quanto è disposto diversamente da regolamenti speciali e dalle eccezioni di cui appresso, debbono eseguire normalmente ogni quindici giorni i versamenti delle somme riscosse ed ogni volta che il fondo in numerario in cassa sia superiore alla cauzione eventualmente prestata. Gli uffici che hanno sede dove esiste la sezione di Regia tesoreria hanno obbligo di versare tutti i giorni quando le somme giacenti in cassa superino le lire duemila; quelli aventi sede in altre località eseguiscono i versamenti nell'ufficio postale del luogo vicino, ritirando vaglia postali di servizio, intestati alla tesoreria del capoluogo. Gli agenti di riscossione aventi sede lontana dalla località ove esiste la tesoreria o l'ufficio di posta debbono eseguire i versamenti allorchè abbiano in cassa fondi eccedenti i bisogni normali per i pagamenti di cui fossero incaricati, ai sensi degli articoli 105 e 106.

Per tutti i versamenti in tesoreria sono rilasciate quietanze di contabilità speciale delle entrate.

Art. 105.

Gli agenti di riscossione residenti fuori dei capoluoghi ov'è istituita la sezione di Regia tesoreria pagano, per conto della tesoreria e nei limiti dei fondi provenienti dalle fatte riscossioni, i mandati, i vaglia del tesoro, i buoni e gli altri titoli di spesa che, tenuto conto delle ordinarie incombenze dei detti contabili, sono assegnati pel pagamento sulle loro casse dalla delegazione del tesoro.

I titoli estinti vengono considerati, per gli effetti di cassa, come danaro, e, come tale, sono versati alla tesoreria insieme col denaro effettivo.

Art. 106.

Gli agenti di riscossione delle entrate possono inoltre pagare coi fondi di riscossione quelle spese afferenti il loro servizio, che sono tassativamente indicate nelle disposizioni concernenti il servizio stesso. Essi però, sotto la loro responsabilità, non devono per alcun motivo oltrepassare con tali pagamenti i limiti che saranno loro indicati. Se, in casi di assoluta urgenza, nei quali il ritardo dei provvedimenti possa arrecare immediato danno all'Amministrazione, fosse necessario superare tali limiti, saranno chieste telegrafiche istruzioni al governatore, il quale potrà concedere l'autorizzazione purchè la spesa non ecceda il fondo a lui delegato in gestione per tale servizio.

Il Governo della colonia, avuti e verificati i conti delle spese stesse, provvede al versamento in tesoreria delle somme corrispondenti, ritirando quietanza a nome dell'agente interessato.

Analogo procedimento è seguito per le spese di giustizia che occorrano nei giudizi penali e in quelli civili, per persone ammesse al gratuito patrocio, ovvero nelle cause o procedimenti nell'interesse immediato dell'Amministrazione coloniale.

Art. 107.

Fatta eccezione per i proventi che vengono esatti con forme speciali, gli agenti all'atto della riscossione rilasciano apposite e distinte quietanze, nei modi prescritti dalle norme vigenti per i diversi servizi.

Le quietanze sono staccate da speciali bollettari a madre e figlia, con numero continuativo per ogni esercizio, forniti a mezzo del consegnatario responsabile.

Le quietanze debbono contenere l'indicazione della persona che paga, della somma riscossa, in cifra e in lettere, dell'oggetto e della data della riscossione e debbono essere sottoscritte dall'agente di riscossione o da chi, per speciale disposizione, è autorizzato a rappresentarlo.

Art. 108.

I bollettari debbono essere tenuti con rigorosa esattezza.

I fogli o fascicoli di bollettari incominciati, rimasti in bianco alla fine del periodo per il quale si rende il conto, debbono essere annullati; a tergo dell'ultima matrice di quietanza rilasciata per ogni specie di bollettario o fascicolo, l'agente di riscossione deve fare risultare in tutte lettere e munire della sua firma il totale generale delle somme riscosse.

Art. 109.

Qualunque versamento in tesoreria, deve essere accompagnato da una fattura indicante:

1° la persona, ditta o ufficio cui deve intestarsi la quietanza;
2° la causale del versamento;
3° le specie delle monete e dei valori che si versano.

Le fatture devono essere presentate alla delegazione del tesoro, per la vidimazione e la prenotazione nei registri di entrata.

Quando si tratti di debitori diretti, il versamento non può essere accettato se non in seguito ad autorizzazione dell'ufficio competente.

Art. 110.

Gli agenti della riscossione sono sottoposti alla vigilanza dell'ufficio di ragioneria della colonia, il quale, quando scorga irregolarità di qualsiasi natura, ne riferisce al governatore, per i provvedimenti del caso.

A tale scopo, per quanto riguarda i versamenti, la delegazione del tesoro trasmette alla ragioneria, alla fine di ogni decade, l'elenco delle quietanze rilasciate dalla tesoreria ad ogni agente o debitore, distintamente per ogni articolo di entrata.

La delegazione deve pure dare al Ministero delle colonie, il primo giorno d'ogni mese, telegrafica notizia delle somme ricevute in versamento durante il mese precedente, distintamente per ciascun articolo di entrata.

Art. 111.

Gli agenti secondari, nei primi giorni di ogni mese, trasmettono ai principali il conto del mese precedente, in triplo esemplare.

Questi, accertatisi che i detti conti sono regolari, ne restituiscono un esemplare con dichiarazione di benestare, trattengono il secondo ed uniscono il terzo coi relativi documenti al proprio conto. In caso

di ritardi nella presentazione dei conti o di irregolarità dei medesimi, i contabili principali debbono promuovere immediatamente dalle competenti autorità i necessari provvedimenti.

Il conto degli agenti principali, reso trimestralmente o a periodi di tempo più brevi quando ciò sia espressamente stabilito e redatto sopra apposito stampato in quattro esemplari, comprende tutti gli accertamenti, le riscossioni ed i versamenti fatti nei trimestri precedenti e deve essere trasmesso ai capi servizio dai quali gli agenti stessi dipendono.

Ai conti predetti sono allegati, salvo quanto sia diversamente disposto con le norme speciali per determinati servizi, le matrici dei fogli dei bollettari, i titoli comprovanti i versamenti fatti e tutti quegli altri documenti che servano a dimostrare il carico e lo scarico.

Ai conti dell'ultimo trimestre dell'esercizio devono pure essere unite le dimostrazioni, anche se negative, delle entrate riferentisi all'esercizio e non riscosse al 30 giugno, indicando le cause delle mancate riscossioni e il nome dei debitori.

Art. 112.

I conti degli agenti principali, muniti del visto dei capi servizio, sono passati nel più breve termine all'ufficio di ragioneria coloniale, per le operazioni di sua competenza.

Questo, accertatosi che i conti sono regolari, ne restituisce un esemplare con la dichiarazione di bene stare, trattiene il secondo ed invia gli altri due alla ragioneria del Ministero, insieme coi documenti relativi.

Per i versamenti diretti gli uffici amministrativi che li hanno autorizzati devono darne comunicazione alla ragioneria coloniale, la quale li riassume in apposito conto, da trasmettersi, in duplice esemplare, al Ministero.

Art. 113.

La ragioneria del Ministero desume dai conti che le pervengono i dati occorrenti per tenere in evidenza, per ciascun articolo di bilancio, le entrate accertate e scadute, le somme riscosse e versate, i residui rimasti da riscuotere e i debiti dei contabili per somme riscosse e non versate, distinguendo il conto della competenza propria dell'esercizio da quello dei residui degli esercizi precedenti.

In base alle sue scritture la ragioneria forma il conto riassuntivo delle entrate, da trasmettersi trimestralmente alla Corte dei conti giusta l'art. 193, insieme con gli allegati relativi.

Art. 114.

Le entrate non riscosse entro l'esercizio vengono classificate in crediti:

a) la cui riscossione può considerarsi certa;
b) incerti, perchè controversi o di dubbia esazione;
c) riconosciuti assolutamente inesigibili.

Tali crediti continuano a figurare nelle contabilità degli uffici incaricati della riscossione e nelle scritture dell'Amministrazione fino alla loro estinzione od annullamento.

Art. 115.

I crediti riconosciuti assolutamente inesigibili sono annullati con decreti del governatore, quando il loro importo non ecceda le lire 5000, del ministro negli altri casi.

Debbono essere intesi il Comitato amministrativo della colonia e il Comitato superiore amministrativo presso il Ministero, se il loro ammontare superi rispettivamente la somma di L. 3000 e di L. 8000.

Art. 116.

I proventi che si verificano nella gestione delle truppe e dei servizi militari sono disciplinati dal regolamento d'amministrazione per le truppe libiche.

TITOLO VII.

Spese

CAPO I.

Norme generali

Sezione I. — *Impegno e liquidazione delle spese.*

Art. 117.

Gravano sul bilancio coloniale le spese che per effetto di leggi generali o speciali, decreti, regolamenti, o altri consimili titoli legali sono eseguite per sopperire ai servizi e per soddisfare i debiti assunti per le colonie.

Art. 118.

L'autorizzazione delle spese è di competenza del ministro, o del governatore nel caso contemplato dall'articolo 81. In quest'ultima ipotesi l'autorizzazione delle spese può essere direttamente esercitata sotto la loro diretta responsabilità, dai funzionari civili e militari indicati nell'articolo 61, nei limiti e colle modalità che saranno fissate dal governatore.

Art. 119.

A prescindere dalle facoltà che possono essere esercitate direttamente in materia di contratti e di spese da talune categorie di funzionari civili e militari, a mente degli articoli 61 e 118, il governatore può sempre, sotto la sua responsabilità, delegare al segretario generale ed al comandante delle truppe la firma di tutti quegli atti e provvedimenti per i quali non sia richiesta da speciali disposizioni la sua firma personale.

Potrà anche, per determinati titoli di pagamento, disporre su proposta del segretario generale o del comandante delle truppe, analoga delega di firma ad altri funzionari civili e militari.

Art. 120.

I fondi stanziati in bilancio determinano i limiti della facoltà del ministro nell'impegnare le spese. L'azione dei governatori è delimitata invece nei modi prescritti dall'art. 81.

Tanto per le spese ordinarie dipendenti da contratto, quanto per le spese straordinarie ripartite per legge in più esercizi finanziari, può l'impegno contrattuale comprendere più anni, semprechè il pagamento da farsi in ciascun esercizio non ecceda le relative disponibilità di bilancio.

Art. 121.

Si considerano come impegnate le somme che l'Amministrazione coloniale abbia assunto l'obbligo di pagare o per contratto, o in compenso di opere prestate, o di forniture fatte nel corso dell'esercizio.

Possono altresì considerarsi come impegnate le somme riferibili a spese che l'Amministrazione debba soddisfare, quantunque fino al giorno in cui chiudesi l'esercizio, essa non possieda i documenti necessari per compiere l'atto d'impegno formale. Tali spese dovranno essere distintamente indicate negli elenchi da unirsi al conto generale di gestione dell'ultimo trimestre dell'esercizio, come all'art. 193.

Le spese relative alle truppe, agli impiegati civili ed agli operai dipendenti dall'Amministrazione militare che non sia stato assolutamente possibile soddisfare entro il 30 giugno, fanno carico alla competenza dell'esercizio in cui avviene il pagamento. Tale disposizione non è applicabile alle spese sostenute dagli stabilimenti.

Art. 122.

Chiuso col 30 giugno l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere registrato a carico dell'esercizio scaduto.

Per le spese iscritte nella parte ordinaria del bilancio, le somme

non impegnate alla fine dell'esercizio devono andare in economia.

Però gli impegni contratti a termini dell'articolo precedente avanti il 30 giugno rimangono in vigore, e della parte di essi che risulti non pagata alla chiusura dell'esercizio, si può, dopo il 1° luglio, eseguire la liquidazione e disporre il pagamento, purchè non si oltrepassino i limiti della somma disponibile nel relativo stanziamento e si registri l'importo nell'esercizio nuovo imputandolo al conto speciale dei residui degli anni anteriori, anche prima che tali residui siano definitivamente approvati colla legge sul rendiconto consuntivo dell'esercizio chiuso.

Art. 123.

Nessun impegno di spesa a carico del bilancio può essere assunto senza che prima gli uffici di ragioneria ne abbiano presa visione. Quindi gli uffici del Ministero e del governo della colonia, siano essi civili che militari, devono comunicare rispettivamente alla ragioneria centrale ed all'ufficio di ragioneria coloniale tutti i contratti, convenzioni od atti qualsiansi dai quali derivino o possano derivare oneri a carico del bilancio coloniale.

Ove per difetto di fondi o per qualsiasi altro motivo d'irregolarità il ragioniere capo della colonia non creda di poter apporre il suo visto, ne riferisce, a seconda dei casi, al segretario generale o al comandante le truppe, i quali reputando doversi dare corso al provvedimento provocano un ordine scritto del governatore.

Non può farsi luogo all'emissione di tale ordine quando si tratti di spesa erroneamente imputata o che ecceda la somma delegata in gestione del governatore sul relativo articolo di bilancio.

Trattandosi d'impegni assunti dall'Amministrazione centrale e non ritenuti regolari dal direttore capo della ragioneria del Ministero egli ne riferisce ai capi dei servizi, ai quali spetta di provocare l'ordine scritto dal ministro.

Art. 124.

La liquidazione delle spese deve essere fatta in base a titoli o documenti comprovanti il diritto acquisito dai creditori dell'Amministrazione coloniale e compilati nelle forme stabilite dal presente ordinamento e dalle disposizioni speciali per i vari servizi. Quando il titolo di pagamento debba essere reso esigibile in favore del rappresentante, del tutore, del curatore o dell'erede del creditore, ai documenti giustificativi che la natura della spesa può richiedere, si debbono unire gli atti che, giusta le norme vigenti in colonia, comprovino tale qualità nella persona autorizzata a dare quietanza.

I conti dei fornitori da unirsi a corredo della liquidazione di spese per provviste del materiale mobile, che viene affidato ai consegnatari di cui è menzione all'art. 5 del presente ordinamento, debbono portare a corredo una dichiarazione di assunzione in carico negli inventari.

Art. 125.

In colonia i pagamenti di lieve entità e pei quali non riesca possibile procurarsi regolare documentazione o quietanza, saranno giustificati mediante dichiarazioni attestanti tale impossibilità, firmate dal funzionario che ha eseguito il pagamento e vidimate dal capo d'ufficio competente.

Analogo procedimento sarà seguito per le spese di carattere riservato per le quali non sia possibile ottenere regolare giustificazione.

I funzionari e i rispettivi capi d'ufficio sono personalmente responsabili dell'uso della facoltà eccezionale di cui sopra.

Sezione II. — *Pagamento delle spese.*

Art. 126.

Il pagamento delle spese, debitamente liquidate, si effettua con l'emissione di mandati diretti a favore dei creditori o con ruoli di spese fisse o con mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi a funzionari delegati, salvo il disposto degli articoli 162 a 166.

Art. 127.

I titoli di pagamento a carico del bilancio coloniale sono firmati dal ministro o dal governatore o dai funzionari da essi a ciò delegati mediante appositi decreti.

I titoli stessi devono essere pure muniti del visto del direttore capo della ragioneria del Ministero o del ragioniere capo della colonia o di chi li sostituisce

Art. 128.

Gli uffici ai quali è affidata la trattazione amministrativa degli affari, eseguita la liquidazione delle spese da pagare o da rimborsare, trasmettono alla ragioneria i documenti necessari per l'emissione dei titoli di pagamento.

Art. 129.

Accertata la causa legale della spesa e riconosciuto che sia regolarmente imputata ai residui o alla competenza e stia nei limiti dei fondi assegnati e che per le spese da pagare o da rimborsare siano regolari la liquidazione e la documentazione, il direttore capo della ragioneria centrale o il ragioniere capo della colonia emette i titoli di pagamento, li munisce del suo visto e li sottopone alla firma del ministro o del governatore o di chi deve firmarli in luogo di essi.

Art. 130.

Qualora il direttore capo della ragioneria centrale o il ragioniere capo della colonia, non creda per qualsiasi motivo di irregolarità, di poter emettere un titolo di pagamento, deve essere seguita la stessa procedura indicata nel secondo e terzo comma dell'art. 123.

Ai documenti giustificativi della spesa sarà sempre unita copia dell'ordine ricevuto.

Art. 131.

I titoli di pagamento sono inviati alle delegazioni dal tesoro pei successivi adempimenti.

I titoli stessi non possono essere annullati nè variati in alcuna loro parte se non dall'ufficio che li ha emessi, fatta eccezione soltanto per l'indicazione del luogo di pagamento e, nei riguardi dei ruoli di spese fisse, quando si tratti di errori non dubbi e tali che, non alterando la somma assegnata, possano venire corretti dalle delegazioni, le quali devono però informarne subito l'autorità che li ha emessi.

I titoli che per qualunque ragione non si debbano o non si possano più pagare sono restituiti alla ragioneria, che li conserva in atti, previo annullamento.

Art. 132.

I titoli di pagamento emessi dal Governo coloniale devono essere commutati in vaglia del tesoro quando siano pagabili fuori della colonia.

Art. 133.

I funzionari incaricati del pagamento dei titoli di spesa hanno l'obbligo di accertarsi dell'identità personale dei creditori. Questi devono, alla presenza di chi paga, stendere regolare quietanza sul titolo di pagamento.

Se chi deve rilasciare quietanza non sappia firmare con caratteri latini o sia analfabeta, può, a seconda dei casi, sottoscrivere con caratteri arabi o apporre il proprio sigillo o l'impronta digitale del pollice della mano destra, nello spazio predisposto per la sottoscrizione. Nei primi due casi la sottoscrizione o l'impronta del sigillo deve essere tradotta da un interprete riconosciuto, che vi appone la propria firma; nell'ultimo caso si richiede l'assistenza di due testimoni, che si sottoscrivono.

Art. 134.

Nei casi di somma urgenza si può ordinare con telegramma l'esecuzione di pagamenti per i quali sia già stato emesso il titolo, ritirando ricevuta a parte, che poi dal contabile pagatore sarà unita al titolo stesso appena questo gli sia pervenuto.

In colonia l'autorizzazione è data dal delegato del tesoro, su richiesta del governatore.

Art. 135.

Nel caso di smarrimento o di distruzione di un titolo di pagamento non estinto, deve esserne informata l'autorità che lo emise, la quale fa eseguire accurate indagini per l'accertamento del fatto e per il rinvenimento del titolo smarrito, provvedendo, ove occorra e secondo i casi, a pubblicazioni nella *Gazzetta ufficiale* del Regno o nel Bollettino ufficiale della colonia o in entrambi.

Riuscite infruttuose le indagini e, quando sia stata eseguita la pubblicazione, trascorso il termine assegnato per la presentazione del titolo senza che sia stata fatta opposizione, il Ministero promuove l'emissione di un duplicato del titolo smarrito o distrutto, che deve essere compilato e spedito con le stesse formalità dell'originale ed essere allibrato in tutti i registri nei quali era stata presa nota del titolo primitivo. Il nuovo titolo deve inoltre portare l'indicazione che è stato emesso per duplicato.

Art. 136.

I mandati diretti, tanto individuali quanto collettivi, emessi sulla competenza dell'esercizio finanziario scaduto e rimasti intieramente insoluti, possono essere pagati anche nel corso dell'esercizio successivo, purchè ne sia variata l'imputazione dalla competenza al conto dei residui, a mente dell'art. 122.

Di tali mandati la delegazione del tesoro compila, distintamente per ciascun articolo di bilancio, appositi elenchi da trasmettersi alla ragioneria centrale del Ministero o a quella del governo coloniale per le variazioni suddette e per le altre operazioni di sua competenza.

Art. 137.

I mandati di anticipazione e di somministrazione di fondi e quelli collettivi non intieramente estinti alla chiusura dell'esercizio nel quale furono emessi, sono contabilizzati per le somme realmente pagate e debbono poi essere ridotti della parte rimasta insoluta.

I mandati diretti che alla fine dell'esercizio successivo a quello della loro emissione rimangono ancora da pagare in tutto o in parte, devono essere annullati o ridotti.

Al pagamento delle partite annullate o ridotte sarà provveduto con l'emissione di nuovi mandati, da imputarsi al conto dei residui, ove i creditori ne facciano richiesta ed i loro crediti non siano prescritti a termini di legge.

Art. 138.

Le Delegazioni del tesoro compilano per ciascun articolo di bilancio altrettanti elenchi separati di tutte le rate o quote di rate di spese fisse scadute e non pagate a tutto giugno, indicando in distinte colonne gli anni cui le somme si riferiscono, e in apposita sede, l'importo di quelle rate o quote che, scadute anteriormente all'ultimo quinquennio, sono perenti agli effetti amministrativi.

Per le rate di spese fisse scadute e non pagate alla fine dell'esercizio finanziario, le Delegazioni, su domanda dei creditori e quando il loro diritto non sia prescritto o perento, ne ordinano il pagamento con imputazione della spesa al nuovo esercizio sul conto speciale dei residui dell'esercizio precedente.

CAPO II.

Norme speciali per i vari titoli di pagamento

Sezione I. — *Mandati diretti e ruoli di spese fisse.*

Art. 139.

I mandati diretti tanto individuali quanto collettivi hanno, per il Ministero e per ciascuna colonia, una distinta numerazione progressiva per esercizio e per ogni articolo di bilancio, e debbono contenere le seguenti indicazioni:

l'esercizio cui la spesa si riferisce;

il numero dell'articolo di bilancio cui va imputata la spesa;

il cognome, nome e qualità del creditore o dei creditori, o di chi, in loro vece, avesse diritto a riscuotere;

l'oggetto preciso della spesa;

la somma da pagarsi, scritta in lettere e in cifre;

la data dell'emissione;

il luogo in cui deve farsi il pagamento;

la valuta, qualora il pagamento debba eseguirsi in moneta a pieno titolo.

Essi dovranno inoltre, a cura dell'Ufficio emittente, essere muniti di marchio a secco.

Art. 140.

Il pagamento degli stipendi e delle indennità fisse spettanti agl impiegati, delle pensioni, dei fitti e di altre simili spese d'importo e scadenza determinati, può eseguirsi mediante ruoli, coi quali si dà incarico al delegato del tesoro di trarre ordinativi di pagamento nel limite di somma ed alle scadenze indicate nei ruoli stessi.

Il delegato provvede al pagamento a mezzo della sezione di Regia tesoreria o di altri agenti pagatori, in base ai documenti di cui all'art. 143.

Art. 141.

I ruoli di spese fisse debbono portare, per il Ministero e per ciascuna colonia, una distinta numerazione progressiva per articolo di bilancio, ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta al lordo, le relative ritenute, nonchè le rate da pagarsi effettivamente al creditore per l'esercizio in corso.

Debbono altresì indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento e il luogo ove questo deve essere effettuato, e, per gli assegni di aspettativa o di disponibilità, pei fitti e per altre corresponsioni di carattere temporaneo, il periodo di tempo durante il quale debbono essere pagati.

Una copia dei ruoli emessi deve essere allegata alla prima contabilità relativa.

Art. 142.

Le variazioni alle partite di spese fisse, per le quali si trovino già presso la Delegazione del tesoro i relativi conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione compilati e trasmessi nelle forme e nei modi prescritti per quelli principali.

Art. 143.

Il pagamento delle spese fisse autorizzato per mezzo di ruoli si effettua in seguito ad ordini della Delegazione del tesoro, dati nei modi seguenti:

a) sopra note nominative per gli stipendi od altri assegni personali agli impiegati dello Stato, o per assegni alle varie cariche, come quelli per spese d'ufficio, di rappresentanza, di giro e simili;

b) sopra dichiarazioni di nulla osta per i fitti;

c) sopra certificati di vita, per le pensioni ed altre corresponsioni vitalizie, e per gli assegni agli impiegati in disponibilità od in aspettativa che non prestano servizio;

d) sopra appositi ordini a matrice, individuali o collettivi per tutte le altre spese fisse.

Il pagamento di spese fisse in località diversa da quella ove ha sede la sezione di Regia tesoreria, è eseguito dagli uffici postali in base agli estratti dei ruoli, loro inviati dalla delegazione del tesoro.

Art. 144.

Gli stipendi, le indennità fisse coloniali, gli assegni di disponibi-

lità e di aspettativa, le pensioni e gli assegni congeneri, di cui all'art. 139 si pagano a mesi maturati.

Tuttavia il pagamento degli stipendi e delle indennità fisse coloniali potrà incominciare il giorno 27 del mese cui si riferiscono le mensualità; e, venendo a cessare in colui che ha riscosso prima della scadenza del mese il diritto agli assegni, non si promuove azione per la restituzione del di più percetto.

Sezione II. — *Mandati di anticipazione.*

Art. 145.

Si possono emettere mandati di anticipazione:

a) per spese da farsi in economia;

b) per spese aventi carattere d'urgenza;

c) quando sia consentito da speciali disposizioni o si tratti di fornire al governatore somme per il pagamento di rate di acconto per appalti di lavori o provviste la cui gestione competa al Ministero.

Le anticipazioni previste alle lettere *a*) e *b*) del presente articolo non possono eccedere la somma di L. 50.000. Raggiunto tale limite si potranno disporre successive anticipazioni solamente quando risulti giustificata l'erogazione di almeno una metà delle precedenti. L'importo del nuovo mandato dovrà essere tale che, unito al residuo del mandato precedente, non ecceda le L. 50.000.

Qualora le esigenze del servizio non richiedano che i mandati di anticipazione siano riscossi per intero, i funzionari delegati dovranno prelevare le sole somme che di volta in volta loro occorrano, rilasciandone agli ufficiali pagatori speciale quietanza.

Art. 146.

I mandati per anticipazione di fondi, compilati in conformità del disposto degli articoli 127 e 139, debbono essere intestati alla qualità ufficiale del funzionario delegato, quando si riferiscono a spese relative al normale funzionamento dei servizi; e, quando trattisi di funzioni e servizi speciali, debbono essere intestati al nome del funzionario o della persona cui è stato affidato l'incarico, facendo seguire a tale intestazione la precisa indicazione dell'incarico stesso.

Art. 147.

La giustificazione delle spese pagate sui fondi dati in anticipazione deve risultare da regolari rendiconti documentati. Tali rendiconti sono compilati almeno ogni trimestre pei servizi normali continuativi.

Per le anticipazioni date per incarichi e servizi speciali, il rendiconto è presentato trimestralmente o ad incarico compiuto, ed in ogni caso sempre alla chiusura dell'esercizio finanziario nel quale furono concesse le anticipazioni.

Art. 148.

Quando per trasloco od altra causa al funzionario al quale sono intestati i mandati di anticipazione ne succede un altro, si compila apposito processo verbale, in cui si indicano:

a) la somma riscossa in conto dell'anticipazione;

b) l'ammontare delle spese comprese nei rendiconti eventualmente trasmessi dal funzionario cessante al Ministero o al governo coloniale;

c) i titoli di spesa che per ogni ordine di anticipazione esistessero tuttavia presso l'ufficiale delegato cessante;

d) il numerario giacente presso il medesimo e del quale si effettua la consegna.

I titoli di spesa sono descritti partitamente, e della validità e legalità dei medesimi è sempre responsabile il funzionario che ha ordinato la spesa.

Copia del detto verbale è allegata al primo rendiconto che il funzionario subentrante trasmette al Ministero o al governo coloniale.

Art. 149.

La ragioneria centrale e la ragioneria coloniale tengono rispettivamente in evidenza in appositi registri per ogni articolo di bilancio il conto di ciascuno dei funzionari delegati ai quali si siano date anticipazioni di fondi, addebitandoli dell'ammontare delle anticipazioni medesime e accreditandoli delle somme erogate risultanti dai rendiconti presentati e riconosciuti regolari.

Art. 150.

I funzionari delegati sono responsabili delle somme ricevute in anticipazione fino a che non ne abbiano ottenuto regolare discarico.

Essi non possono farne uso diverso da quello per il quale le anticipazioni furono accordate, e sono soggetti agli obblighi imposti ai depositari dalle leggi civili.

Sono altresì responsabili della regolarità delle spese liquidate e dei pagamenti fatti, e a tale effetto sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti.

Art. 151.

Il ministro ed il governatore possono ordinare ispezioni presso i funzionari che gestiscono anticipazioni.

Art. 152.

I funzionari che ricevono i fondi in anticipazione hanno l'obbligo di tenere esatto conto in apposito giornale di cassa di tutte le somme introitate e di tutte le spese liquidate e pagate.

Detto giornale deve in ogni momento dare l'esatta situazione di cassa; i documenti giustificativi delle spese sono conservati insieme col numerario.

Art. 153.

Entro dieci giorni dai termini di cui all'art. 147 i funzionari delegati compilano in duplice esemplare il rendiconto delle spese soddisfatte e, corredatolo dei relativi documenti giustificativi, lo inviano al Ministero o al governo coloniale.

Per la trasmissione delle contabilità militari l'anzidetto termine può essere esteso fino a trenta giorni e i relativi rendiconti sono compilati nelle forme e nei modi prescritti pei vari servizi militari.

Al rendiconto dell'ultimo trimestre dell'esercizio, tutti i funzionari delegati debbono unire una dimostrazione delle spese rimaste da pagare al 30 giugno in conto dell'esercizio scaduto, affinchè gli uffici di ragioneria possano tenerne conto nell'accertamento dei residui da pagare e nell'emissione dei mandati in conto dell'esercizio scaduto.

Art. 154.

I competenti uffici del Ministero o del governo coloniale esaminano i rendiconti in linea amministrativa e quindi li trasmettono alle ragionerie rispettive per le successive incombenze e per l'emissione del decreto di approvazione di spesa.

Tale decreto non pregiudica l'eventuale procedimento e il giudizio di responsabilità a carico dei funzionari delegati.

Art. 155.

Alla fine di un esercizio o di una speciale gestione, qualora il totale delle spese pagate risulti inferiore all'ammontare dell'anticipazione, le somme rimaste sono versate in tesoreria, a titolo di reintegrazione di fondi.

Quando si ritenga opportuno destinare dette somme a pagamenti da farsi nel successivo esercizio finanziario, il funzionario delegato può essere autorizzato a trattenerle, dandosene carico come anticipazione in conto del nuovo esercizio. Il Ministero o il governo coloniale provvede poi alle necessarie operazioni di reintegro, e comunica al funzionario stesso la nuova imputazione delle anticipazioni medesime.

Art. 156.

Per provvedere ai pagamenti in colonia fin dall'inizio dell'anno finanziario, il Ministero e il governo coloniale sono autorizzati ad emettere durante il mese di giugno mandati sul bilancio dell'anno finanziario successivo.

Qualora, in casi speciali d'urgenza, occorresse disporre entro il mese di giugno il pagamento dei mandati medesimi, questi saranno dalle sezioni di Regia tesoreria contabilizzati fra le uscite da regolare.

Sezione III. — *Mandati di somministrazione di fondi.*

Art. 157.

Si possono emettere mandati di somministrazione di fondi sugli speciali articoli, istituiti giusta l'art. 73:

a) quando si debba porre in grado un funzionario o una determinata persona di provvedere a spese varie imputabili a diversi articoli del bilancio;

b) quando sia consentito da speciali disposizioni.

I decreti che autorizzano l'emissione dei predetti mandati indicano i limiti entro i quali, per ciascun articolo di bilancio, il funzionario delegato deve contenere le spese da eseguirsi; limiti che sono comunicati al funzionario stesso.

Art. 158.

I funzionari che hanno ricevuto somministrazioni di fondi possono presentare, nei termini prescritti dall'art. 147, un unico conto, distinguendo però i titoli di spesa a seconda dei vari articoli di bilancio ai quali i titoli medesimi debbono essere imputati.

Art. 159.

Il Ministero o il governo coloniale, riconosciuti regolari i titoli pagati, ne rimborsa l'importo al funzionario delegato mediante mandati emessi sui corrispondenti articoli del bilancio.

Quando si tratti di spese inerenti a servizi normali continuativi o ad incarichi e servizi straordinari non ancora ultimati, con tali mandati si provvede al reintegro del fondo somministrato; negli altri casi, e quando le esigenze della gestione di cassa non richiedano tale reintegro, essi sono resi commutabili in quietanza di entrata agli appositi articoli del bilancio coloniale.

Art. 160.

Alla fine dell'esercizio o quando sia compiuto l'incarico, il residuo dei fondi somministrati è versato in entrata, con imputazione agli speciali articoli di bilancio, istituiti a sensi dell'art. 73.

Art. 161.

Ai mandati ed alla gestione dei fondi somministrati sono estese, in quanto siano applicabili, le norme della sezione II del presente capo.

CAPO III.

Pagamenti da eseguirsi con particolari modalità

Art. 162

Le spese di giustizia che occorrono tanto nei giudizi penali quanto in quelli civili per persone ammesse al gratuito patrocinio e che debbano pagarsi immediatamente, sono soddisfatte dagli uffici pagatori in base ad ordini o decreti spediti dalle competenti autorità giudiziarie, sulle note di spese liquidate in conformità alle tariffe in vigore.

L'ufficio di cancelleria del tribunale trasmette trimestralmente all'ufficio di ragioneria della colonia la dimostrazione del movimento delle partite inscritte a campione, dalla quale risultino:

a) la nota dei crediti che esistevano al principio del trimestre;

b) i nuovi crediti formatisi nel trimestre, distinti per pagamenti effettivamente eseguiti e per diritti di cui sia stata ordinata la inscrizione a credito;

c) le somme riscosse a sconto totale o parziale delle partite, con riferimento alle quietanze rilasciate;

d) la situazione delle partite alla fine del trimestre.

Art. 163.

Quando alla costruzione delle strade ferrate in colonia provvede l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e il Ministero delle colonie non ritenga di pagare le spese relative con mandati diretti o con anticipazioni, rimborsa all'Amministrazione predetta le somme pagate, quali risultano da appositi elenchi presentati dal direttore generale delle ferrovie e riconosciuti regolari dall'ufficio di ragioneria delle ferrovie medesime. Il Ministero delle colonie può sempre accertare presso gli uffici delle ferrovie la regolarità dei documenti giustificativi delle spese predette.

Il Ministero, quando ne abbia richiesta, può dare sovvenzioni di fondi all'Amministrazione delle ferrovie in conto delle spese per costruzioni ferroviarie da eseguire durante l'esercizio finanziario e la loro giustificazione sarà data nei modi indicati nel comma precedente.

Art. 164.

Quando occorra pagare spese all'estero, vi provvede il direttore generale del tesoro, a mezzo del contabile del portafoglio, in seguito a motivate richieste del Ministero o del governatore.

Nelle richieste dev'essere indicato il modo con cui sarà provveduto al relativo rimborso, e l'articolo del bilancio al quale deve essere imputata la spesa. Tali richieste devono essere munite del visto d'impegno da parte dei dirigenti gli uffici di ragioneria.

Art. 165.

Il contabile del portafoglio viene rimborsato delle cambiali ed effetti ceduti all'Amministrazione coloniale o delle somme fatte pagare dai corrispondenti all'estero, con mandati commutabili in quietanze del tesoriere centrale, a titolo di fondi somministrati dal contabile predetto.

Art. 166.

Il pagamento delle spese relative ad acquisti all'estero di macchine e materiali, o ad altre cause, può essere eccezionalmente anche eseguito col mezzo di accettazione di tratte sul ministro delle colonie o sul governatore.

Le tratte pel pagamento di tali spese debbono essere fatte in moneta a corso legale nel Regno, e soltanto da chi ne abbia la facoltà o per speciale autorizzazione del ministro, o del governatore od in seguito ad approvazione di contratto che ammetta tale modo di pagamento.

I traenti, contemporaneamente all'emissione delle cambiali, debbono darne avviso al ministro od al governatore affinchè questi abbiano il tempo necessario per provvedere al pagamento mediante regolari mandati: ad ogni modo le tratte non possono essere a meno di 10 giorni vista.

Le tratte munite di regolare quietanza dell'ultimo giratario, sono allegate ai mandati pagati.

CAPO IV.

Ritenute sulle spese

Art. 167.

L'ammontare delle ritenute per imposta di ricchezza mobile e per entrate del tesoro e di ogni altra ritenuta dipendente da disposizioni di carattere continuativo, da eseguirsi sui pagamenti a carico del bilancio coloniale, deve risultare dai titoli di spesa distintamente dalla somma da pagare al creditore ed essere introitato a favore delle Amministrazioni alle quali competono le ritenute medesime.

Art. 168.

Le ritenute che debbono affluire al bilancio coloniale sono dalle sezioni di R. tesoreria nel Regno versate, mediante vaglia del tesoro, nell'apposito conto corrente istituito coll'art. 181 presso la tesoreria centrale, e dalle sezioni di tesoreria in colonia introitate contro quietanza nelle contabilità speciali delle entrate, di cui all'art. 183.

Le ritenute che spettano direttamente ad altre Amministrazioni sono invece da tutte le sezioni di tesoreria versate con vaglia del tesoro alle Amministrazioni medesime.

Art. 169.

Le quietanze di contabilità speciale ed i vaglia del tesoro relativi alle ritenute indicate nel 1° comma dell'articolo precedente devono essere rilasciati mensilmente ed uniti ai conti prescritti dall'art. 185.

A tale scopo le delegazioni del tesoro presso le sezioni di tesoreria tengono sempre in evidenza, insieme coll'ammontare netto dei titoli pagati, l'importo delle ritenute da versare.

Art. 170.

L'importo delle ritenute dipendenti da pene pecuniarie per inadempienze contrattuali o da multe che, in base a speciali disposizioni, fossero eventualmente inflitte per punizione al personale in servizio nelle colonie costituisce una economia del rispettivo articolo e non viene introitato in entrata al bilancio coloniale.

Art. 171.

Quando le somme dovute dall'Amministrazione sono colpite da ritenute per assegnazioni giudiziarie, per cessioni volontarie e simili si provvede al pagamento delle ritenute medesime mediante titoli in favore dei creditori dell'Amministrazione coloniale e per essi degli aventi diritto e in conto delle somme dovute.

Invece se tali ritenute si riferiscono a crediti dell'Amministrazione, i relativi titoli di pagamento saranno sempre intestati ai creditori, ma conterranno la clausola di commutazione in quietanza per l'introito al corrispondente articolo di entrata.

Art. 172.

Salvo che non sia diversamente stabilito da speciali disposizioni, l'ammontare delle ritenute di cui all'art. 167 sulle somme che vengono pagate da funzionari delegati su mandati di anticipazione o di somministrazione di fondi deve essere, a cura dei funzionari medesimi, versato direttamente in tesoreria ovvero nelle casse postali, ritirando in questo caso vaglia di servizio intestati alla tesoreria del capoluogo, da allegarsi ai rendiconti per il versamento del loro importo nella contabilità speciale delle entrate o per la commutazione in vaglia del tesoro, come all'art. 168.

Quando invece si tratti di ritenute per assegnazioni giudiziarie, per cessioni volontarie e simili, i funzionari delegati provvedono, colle opportune cautele, al pagamento dell'importo delle ritenute medesime a favore degli aventi diritto.

CAPO V.

Opposizioni, cessioni e delegazioni sui pagamenti da eseguirsi dall'Amministrazione coloniale

Art. 173.

L'opposizione al pagamento delle somme dovute dall'Amministrazione coloniale non può aver luogo se non mediante pignoramento sequestro od altro atto al quale la legge espressamente attribuisca efficacia impeditiva. Trattandosi di sequestro conservativo, il creditore deve comprovare di aver ottemperato alle prescrizioni degli articoli 931 e 932 del Codice di procedura civile.

Le cessioni e le delegazioni relative alle somme di cui sopra debbono risultare da atto pubblico o da scrittura privata, autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale all'uopo autorizzato.

Gli atti predetti debbono indicare il titolo e l'oggetto del credito che s'intende colpire, cedere o delegare; un solo atto non può riguardare crediti concernenti servizi diversi o contemporaneamente l'Amministrazione delle due colonie.

Art. 174.

Gli atti contemplati nell'articolo precedente debbono essere notificati, nelle forme legali ordinarie, tanto al ministro che al governatore, salvo che non si tratti di pagamenti disposti per la costruzione e l'esercizio delle ferrovie, pei quali le notifiche relative debbono essere fatte all'Amministrazione ferroviaria.

Gli uffici amministrativi dànno pronta notizia degli atti ricevuti alla ragioneria competente.

In base a tali atti si provvede ad assicurare la sospensione del pagamento. Se poi gli atti medesimi fossero nulli od inefficaci, per disposizione esplicita di legge o per manifesto vizio di forma, può essere ordinato che il pagamento abbia corso.

Art. 175.

Quando si tratti di spese fisse o di somme per le quali sia già stato emesso il relativo ordine di pagamento, gli atti impeditivi le cessioni e le delegazioni non hanno efficacia se non vengono notificate all'ufficiale pagatore.

Questi sospende il pagamento delle somme dovute e trasmette gli atti ricevuti all'autorità che ha autorizzata la spesa perchè accerti se essi sono validi. Però ove si tratti di cessioni o di delegazioni per le quali non si richieda il consenso dell'Amministrazione o per le quali tale consenso sia stato dato, l'ufficiale pagatore può riconoscere direttamente la validità degli atti relativi e tenerne conto nei pagamenti. Gli atti medesimi dovranno poi essere allegati a corredo dei titoli estinti.

Art. 176.

Se le somme colpite da atti impeditivi o per le quali siano avvenute cessioni o delegazioni siano da pagarsi sui fondi somministrati o concessi in anticipazione a funzionari delegati, le notifiche relative debbono essere fatte ai funzionari medesimi, i quali, con le debite cautele, prendono i necessari provvedimenti.

Art. 177.

Qualora siano notificati atti di sequestro, pignoramento o cessione per somme dovute dall'Amministrazione coloniale per opere pubbliche, forniture o servizi affidati ad imprese, l'Amministrazione stessa è in facoltà di rifiutarne in tutto o in parte la esecuzione sui pagamenti da farsi durante il compimento della prestazione, quando riconosca che altrimenti ne potrebbe derivare danno al buon andamento o alla perfezione dell'appalto e salva sempre l'efficacia degli atti anzidetti sui pagamenti che rimarranno dovuti ad opera collaudata o a fornitura ultimata ed accettata.

Art. 178.

Quando gli atti, di cui nei precedenti articoli, contenessero citazioni a comparire davanti all'autorità giudiziaria per fare la dichiarazione delle somme dovute, i funzionari citati rendono al giudice competente la dichiarazione delle somme da pagarsi.

Questa dichiarazione deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 613 del Codice di procedura civile.

Art. 179.

La ragioneria centrale e l'ufficio di ragioneria coloniale, in base alle comunicazioni ricevute, tengono in evidenza, in appositi registri, i conti delle cessioni, dei sequestri e dei pignoramenti, in modo che ad ogni momento possa rilevarsene la situazione nell'interesse, tanto dell'Amministrazione, quanto dei singoli creditori sequestranti o pignoranti.

Pel personale militare i registri di cui sopra sono invece tenuti dall'apposito ufficio amministrativo del comando delle truppe.

Art. 180.

Le somme dovute dall'Amministrazione coloniale e per le quali siano stati notificati gli atti di cui al presente capo, possono, qualora penda controversia e salvo speciali disposizioni, essere costituite in deposito provvisorio infruttifero in tesoreria, e ne viene ordinato il pagamento a favore dei creditori pignoranti o sequestranti quando siano regolarmente notificate all'Amministrazione le relative sentenze esecutive di assegnazione.

Su richiesta degli interessati le somme predette possono essere costituite in depositi presso le Casse postali di risparmio.

TITOLO VIII.

Conto corrente col tesoro dello Stato e contabilità speciali

Art. 181.

È istituito presso la tesoreria centrale un conto corrente infruttifero fra l'Amministrazione coloniale e il tesoro dello Stato.

Esso è accreditato delle somme che affluiscono alla tesoreria centrale per le entrate devolute al bilancio delle colonie ed è addebitato dell'importo dei pagamenti eseguiti, in base ai mandati e agli altri titoli di spesa emessi sul bilancio predetto.

Art. 182.

Il versamento nel conto corrente dei contributi dello Stato a pareggio del bilancio delle colonie avviene mediante commutazione in quietanza dei mandati emessi sugli speciali capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

Art. 183.

Alla fine di ogni mese viene chiusa la contabilità speciale delle entrate istituita presso ciascuna delle sezioni di R. tesoreria nelle colonie, e per l'ammontare delle somme ricevute in versamento si emette un vaglia sulla tesoreria centrale, commutabile in quietanza di conto corrente.

I vaglia medesimi e quelli emessi per le entrate riscosse fuori delle colonie, sono poi, a cura della ragioneria centrale del Ministero, fatti introitare nel conto corrente suddetto.

Art. 184.

I pagamenti eseguiti dalle sezioni di Regia tesoreria nel Regno e in colonia per mandati ed altri titoli di spesa emessi sul bilancio coloniale, sono da queste allibrati sotto il titolo speciale di « Fondi somministrati alla tesoreria centrale per pagamenti in conto dell'Amministrazione coloniale ».

Art. 185.

Entro i primi cinque giorni di ciascun mese, i delegati del tesoro presso le sezioni di Regia tesoreria trasmettono al Ministero delle colonie i titoli da esso emessi, pagati nel mese precedente insieme con elenchi descrittivi, compilati dalle sezioni medesime, distinti per la competenza ed i residui di ciascun articolo di bilancio e riepilogati in una nota riassuntiva generale.

I delegati del tesoro in colonia, per i titoli emessi dagli uffici locali, devono invece inviare i titoli estinti, gli elenchi e la nota riassuntiva al Governo coloniale, affinchè vi unisca i relativi documenti di spesa e li trasmetta al Ministero.

Le risultanze delle note riassuntive, di cui al comma precedenti, sono inoltre comunicate direttamente alla direzione generale del tesoro.

Art. 186.

Il Ministero, in base agli elenchi indicati nell'articolo precedente e agli unitivi documenti, accertate le somme da rimborsare alle sezioni di Regia tesoreria, compila una nota (nota di accertamento) in triplo esemplare, e la trasmette alla direzione generale del tesoro.

Questa ordina alla tesoreria centrale di rilasciare a favore della Banca d'Italia, esercente il servizio di tesoreria provinciale, quietanza in conto fondi somministrati, prelevando l'importo relativo dal conto corrente col Ministero delle colonie. Provvede poi ad inviare alla Banca medesima un esemplare della nota suddetta, unitamente alla quietanza emessa, ed a restituirne un altro al Ministero, munito della dichiarazione di eseguito rimborso.

Nella nota di accertamento deve essere indicato anche il complessivo importo dei titoli non ammessi al rimborso, perchè riconosciuti non regolari, in guisa che il totale della nota stessa corrisponda a quello delle note riassuntive di cui la direzione generale del tesoro riceve un esemplare dalle delegazioni, a termini del precedente articolo.

Art. 187.

Non più tardi del giorno 15 di ogni mese, la tesoreria centrale trasmette alla direzione generale del tesoro e questa al Ministero delle colonie, un estratto del conto corrente di cui all'art. 174, nel quale estratto sono indicate tutte le somme introitate e pagate nel mese precedente ed è messo in evidenza il fondo di cassa risultante.

TITOLO IX.

Custodia e movimento dei fondi

Art. 188.

I gestori di entrate e di spese custodiscono i fondi provenienti dalle riscossioni o destinati al pagamento di spese nelle casse forti in consegna ai vari uffici.

I consegnatari di fondi, eventualmente sprovvisti di casse forti, li custodiscono nel modo più sicuro sotto la propria responsabilità.

Art. 189.

Gli uffici che in colonia disimpegnano il servizio postale e che, oltre agli agenti della riscossione indicati all'art. 105, sono incaricati di eseguire, nelle località fuori del capoluogo, pagamenti di titoli per conto della sezione di tesoreria e di accettare dai gestori e dai debitori diretti, nei casi stabiliti, versamenti di somme, che convertono in vaglia postali di servizio a favore della tesoreria medesima, dispongono di una cassa corrente ed eventualmente di un'altra di riserva.

Le chiavi delle casse forti correnti sono tenute dagli incaricati del servizio postale; quelle delle casse di riserva, che saranno due per ciascuna cassa, sono affidate una al titolare dell'ufficio postale e l'altra ad un funzionario designato dal governatore.

Art. 190.

Quando esista la cassa di riserva, nella cassa corrente non deve, di regola, rimanere a fine di giornata somma superiore alle lire duemila, per gli uffici principali, e alle lire mille per gli altri.

Nella cassa di riserva non possono rimanere giacenti somme superiori ai bisogni normali per il pagamento delle spese di cui fosse incaricato l'ufficio.

La consistenza complessiva delle casse corrente e di riserva a fine di giornata verrà comunicata telegraficamente al direttore dei servizi postali ed elettrici della colonia, quando essa abbia subito una variazione di lire cinquemila almeno.

Art. 191.

Nelle casse di riserva deve essere tenuto un registro sul quale sono annotati volta per volta i movimenti di introduzione e di estrazione di denaro. All'atto della iscrizione di tali operazioni i detentori delle chiavi debbono apporre le loro firme sul registro

medesimo a comprova del movimento fatto e della constatazione della nuova consistenza di cassa, il cui importo va dichiarato in tutte lettere.

Un estratto di tale registro, firmato dai funzionari preletti, è da allegarsi sempre al conto periodico di cassa. Inoltre dal conto stesso deve risultare, distintamente dagli altri valori, la situazione della cassa di riserva.

Art. 192.

Le casse di riserva degli uffici postali saranno custodite da sentinelle, dal tramonto all'alba, quando non vi sia altro mezzo per garantirne la sicurezza.

Art. 193.

Spetta alla direzione dei servizi postali ed elettrici della colonia di regolare la consistenza dei fondi presso gli uffici postali situati fuori del capoluogo, per metterli in grado di adempiere al servizio di cassa per conto della sezione di Regia tesoreria.

A tale scopo la direzione stessa provvede al materiale invio del numerario occorrente e ordina il passaggio dei fondi da un ufficio postale all'altro e il versamento delle eccedenze, e ciò in base ai titoli di spesa che le vengono trasmessi per l'invio agli agenti incaricati del pagamento ed alle comunicazioni che riceve dagli uffici dipendenti circa la consistenza di cassa e l'emissione di vaglia postali di servizio per trasmissione di fondi.

Art. 194.

L'invio dei fondi viene effettuato coi mezzi di trasporto in servizio regolare, ed all'occorrenza con mezzi da organizzarsi volta per volta dal Governo coloniale, su richiesta del direttore dei servizi postali ed elettrici.

Le spedizioni marittime devono essere sempre assicurate.

Di massima i fondi sono scortati; e quando trattisi di somme di entità rilevante, vengono affidati a funzionari di ruolo civili o militari, che li prendono in consegna e li accompagnano fino a destinazione.

Il servizio di accompagnamento dei fondi ha di regola la precedenza sugli altri servizi.

Art. 195.

Le modalità e le cautele concernenti la consegna delle somme o dei colli di numerario agl'incaricati del trasporto e la constatazione delle eventuali differenze emerse dal riscontro delle somme stesse, la compilazione dei verbali e dei documenti comprovanti le singole operazioni eseguite, la formazione dei colli, la designazione del personale che dovesse accompagnare i fondi, la contabilizzazione da parte degli uffici postali ed infine l'assegnazione delle scorte e dei mezzi eccezionali occorrenti pel trasporto, saranno stabilite con apposite istruzioni emanate dal governatore.

Art. 196.

Le norme per la consegna e la custodia dei fondi presso i comandi, riparti o servizi militari sono stabilite dal regolamento di amministrazione per le truppe libiche.

TITOLO X.

Resa dei conti amministrativi e dei conti giudiziali

Art. 197.

Al principio di ogni trimestre il governo coloniale trasmette al Ministero i conti della gestione amministrativa del trimestre precedente.

Detti conti comprendono:

a) il riassunto dei conti delle entrate di cui all'art. 111;

b) la situazione delle spese impegnate e quella dei pagamenti eseguiti;

c) i rendiconti dei funzionari delegati e i documenti relativi.

Art. 198.

Il Ministero esamina i conti prescritti dall'articolo precedente, compila quello relativo alla gestione di sua competenza e ne riassume i risultati distintamente per articoli di bilancio, in un conto generale trimestrale che invia alla Corte dei conti, assieme con i documenti giustificativi.

Al conto dell'ultimo trimestre dell'esercizio sono uniti gli elenchi illustrativi delle partite che costituiscono le somme rimaste da riscuotere o da pagare al 30 giugno, per l'esercizio che si chiude e per quelli precedenti.

Art. 199.

Il controllo della Corte dei conti nei riguardi della Tripolitania e della Cirenaica si esercita sul rendiconto generale consuntivo e sulle contabilità relative.

Art. 200.

La resa dei conti amministrativi del patrimonio avviene nei modi indicati agli articoli 4 e 14 del presente ordinamento.

Art. 201.

Gli agenti principali sia di denaro che di materie, oltre ai conti amministrativi stabiliti dal presente ordinamento, devono rendere ogni anno alla Corte dei conti il conto giudiziale della loro gestione nelle forme e nei modi prescritti dalle istruzioni speciali; al medesimo sono uniti i conti degli agenti secondari nella forma di un riepilogo di quelli amministrativi periodici.

Non rendono conto giudiziale:

a) i funzionari civili e militari delegati a pagare spese con fondi loro anticipati o messi a loro disposizione, i quali rendono i conti amministrativi periodici all'Amministrazione coloniale;

b) coloro che hanno in consegna mobili d'ufficio per solo debito di vigilanza, o presso i quali si trovino stampati, registri od altri oggetti dei quali debba farsi uso per il servizio dell'ufficio cui il consegnatario è addetto;

c) i direttori o consegnatari di biblioteche, musei, gabinett scientifici e di altre simili raccolte di opere di scienze e di arti pertinenti alla colonia.

Peraltro tali agenti, come tutti quelli indicati nell'art. 86, gli ordinatori di spese e i dirigenti gli uffici di ragioneria, sono giudicabili dalla Corte dei conti e passibili di condanna se nell'esercizio delle funzioni loro attribuite contravvengano, per colpa o negligenza, agli obblighi loro demandati ed alla presentazione dei conti ai quali sono tenuti.

Art. 202.

Il conto giudiziale è reso alla Corte dei conti, per il tramite del Ministero, entro il termine fissato dal governatore e in ogni caso non oltre i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

Il conto, esaminato e parificato dall'ufficio di ragioneria coloniale, è certificato nei suoi risultati complessivi conforme alle proprie scritture dal direttore capo della ragioneria del Ministero.

Art. 203.

Il conto viene sottoscritto e presentato dall'agente che trovasi in carica alla chiusura dell'esercizio, anche se durante il medesimo più titolari siansi succeduti nell'ufficio; ma ciascun agente risponde della propria gestione - i risultati della quale devono essere tenuti distinti nel conto - e s'intende legalmente liberato solo dopo che sia stato approvato il conto reso dall'agente in carica alla chiusura dell'esercizio.

Se l'agente, per qualsiasi causa, affidi sotto la sua responsabilità il servizio del suo ufficio ad altra persona, ancorchè questa sia stata

accettata dall'Amministrazione coloniale, non s'interrompe la durata della sua gestione e il contabile deve perciò comprendere nel proprio conto giudiziale anche il periodo di tempo nel quale fu dalla detta persona sostituito.

Art. 204.

Quando il conto non sia stato presentato entro il termine prescritto, si provvede:

a) mediante istanza del procuratore generale presso la Corte dei conti, nei modi previsti dagli articoli 35 e seguenti della legge 14 agosto 1862, n. 800;

b) mediante compilazione del conto fatta d'ufficio dall'Amministrazione coloniale.

In questo caso l'agente o i suoi aventi causa sono invitati a sottoscriverlo, entro un termine stabilito, con atto dell'ufficiale giudiziario competente se essi risiedono nel Regno, o se risiedono in colonia con atto dell'ufficiale giudiziario addetto al tribunale regionale della circoscrizione in cui trovansi gl'interessati.

Si avrà come riconosciuto il conto se l'agente o i suoi aventi causa non abbiano risposto nel termine prefisso all'invito dell'Amministrazione.

La presentazione del conto, o in difetto la notificazione di quello compilato d'ufficio, costituisce gli agenti dell'Amministrazione in giudizio avanti la Corte dei conti. Però nei casi di deficienza accertata dall'Amministrazione o di danno arrecato all'erario per fatto od omissione imputabili a colpa o negligenza del contabile o di altri funzionari, la Corte dei conti può pronunziarsi anche prima del giudizio sul conto.

Art. 205.

In tutti i casi in cui un agente, in seguito a circostanze di forza maggiore, si trovi nella impossibilità di osservare le disposizioni stabilite per il rendimento del conto giudiziale, o di dare la giustificazione delle partite, può essere ammesso a giustificarsi avanti la Corte dei conti.

Art. 206.

Il conto giudiziale degli agenti di riscossione e dei consegnatari di materiali deve dimostrare il carico al principio dell'esercizio o della gestione, le avvenute variazioni in aumento o diminuzione e la rimanenza.

Per la giustificazione delle partite comprese nel conto gli agenti allegano i necessari documenti, e fanno riferimento a quelli che già avessero posti a corredo dei conti amministrativi; vi saranno pure allegati i processi verbali di cui all'art. 88.

Gli agenti di riscossione sono tenuti a dimostrare e documentare nel conto giudiziale le differenze tra le somme ricevute in carico per la riscossione e quelle effettivamente riscosse, nei modi prescritti dalle istruzioni speciali.

Art. 207.

I modelli e le istruzioni per la resa e la documentazione dei conti giudiziali sono stabiliti dal Ministero, d'accordo con la ragioneria generale dello Stato e con la Corte dei conti.

Visto, d'ordine del Luogotenente Generale di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro delle colonie
MARTINI.

Il numero 1379 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale politica, testo unico 26 giugno 1913, n. 821;

Veduta la tabella delle circoscrizioni dei collegi elettorali, annessa al testo unico predetto;

Vedute le deliberazioni adottate dalle Commissioni elettorali dei comuni di Pieranica e di Quintano, nonchè la decisione della Commissione elettorale provinciale di Cremona;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli elettori politici del comune di Quintano, nel Collegio elettorale di Crema, vengono aggregati all'unica sezione elettorale del comune di Pieranica, facente parte dello stesso Collegio predetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1381 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA
Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduti gli articoli 41 e 42 della legge elettorale politica, testo unico 26 giugno 1913, n. 821;

Veduta la tabella delle circoscrizioni elettorali, annessa al testo unico sopracitato;

Visto il Regio decreto 5 giugno 1913, n. 901, col quale gli elettori politici del comune di Barco, nel collegio di Verolanova, vennero aggregati alla sezione *A* di Orzinuovi;

Vista la deliberazione della Commissione elettorale del comune di Barco, che approva la nuova lista per l'anno 1915, nel numero di 107 elettori, e chiede che questi vengano costituiti in sezione autonoma;

Vista la decisione della Commissione elettorale provinciale di Brescia, in data 7 aprile 1915, con la quale si stabilisce, in conformità dell'art. 42 della legge, che gli elettori del predetto Comune costituiscano sezione elettorale autonoma;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È revocato il citato R decreto 5 giugno 1913, n. 901, in quanto esso disponeva che gli elettori del comune di Barco, nel collegio politico di Verolanuova, venissero aggregati alla sezione *A* del comune di Orzinuovi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 1400 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re colla legge 22 maggio 1915, n. 671;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È apportata la seguente aggiunta all'art. 134 del regolamento per l'avanzamento dei corpi militari della R. marina nella dizione approvata col R. decreto 28 dicembre 1911, n. 1438:

Per le promozioni straordinarie per merito di guerra dei militari del corpo R. equipaggi, il parere è dato da una Commissione composta dal direttore generale del corpo R. equipaggi, dal direttore generale degli ufficiali e del servizio militare e scientifico e dal sotto capo di stato maggiore della R. marina.

Il presente decreto ha effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro del tesoro a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 12 settembre 1915, sul decreto che dal fondo di riserva per le spese impreviste autorizza un prelevamento di L. 51,000 occorrenti ai Ministeri delle poste e dei telegrafi e di agricoltura, industria e commercio.*

ALTEZZA!

Per provvedere a inderogabili bisogni manifestatisi presso i Misteri delle poste e dei telegrafi e di agricoltura, industria e commercio, il Governo ha ravvisato di prelevare dal fondo di riserva delle spese impreviste le somme all'uopo necessarie, secondo la facoltà concessagli dall'art. 38 della legge di contabilità generale.

Di tali somme e delle necessità cui devesi sopperire viene qui appresso dato un cenno succinto:

Ministero delle poste e dei telegrafi — L. 1000 per transigere una vertenza sorta con l'agente postale Augusto Paolini colpito da grave infortunio per ragioni di servizio, il quale agente non ha diritto alla pensione di Stato, e d'altra parte non può usufruire dell'assicurazione presso la Cassa nazionale di previdenza fatta a favore degli agenti cui non compete pensione perchè, frattanto, venne nominato in ruolo.

Ministero di agricoltura, industria e commercio — L. 50,000 per ulteriori spese intese ad agevolare i consorzi provinciali nella loro azione di approvvigionamento e di distribuzione di cereali e di farina.

Il seguente schema di decreto, che il riferente si onora sottoporre alla sanzione di Vostra Altezza, autorizza il prelevamento della complessiva somma di L. 51.000 dal fondo di riserva suaccennato.

Il numero 1404 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto l'art. 38 del testo unico della legge sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto in L. 1.000.000 nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 647.970, rimane disponibile la somma di L. 352.030;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 141 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1915-916, è autorizzata una 8ª prelevazione nella somma di lire cinquantunomila (L. 51.000) da inscri-

versi ai capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario in corso:

Ministero d'agricoltura, industria e commercio:

Cap. 247. « Spese di qualsiasi natura per agevolare i Consorzi provinciali di cui al R. decreto 20 dicembre 1914, n. 1374, nella loro azione di approvvigionamento e di distribuzione di cereali e di farina »	50,000 —
Ministero delle poste e dei telegrafi:	
Cap. 128-VII. « Indennizzo da corrispondersi all'agente postale Augusto Paolini per infortunio subito in servizio »	1,000 —
	51,000 —

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 settembre 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 1390

Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, col quale, su proposta del ministro d'agricoltura industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, si approva lo statuto del Monte dei pegni Maria SS. Addolorata in Andria.

N. 1391

Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, col quale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, si approva il nuovo statuto organico per il Monte di pietà di Santa Maria Capua Vetere.

N. 1392

Decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, col quale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, di concerto col ministro dell'interno, si approva lo statuto per il Monte di pietà di Verona.

N. 1397

Decreto Luogotenenziale 5 settembre 1915, col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Santaluce (Pisa) di applicare pel triennio 1915-917 la tassa sul bestiame in eccedenza dei massimi limiti normali in base alla tariffa deliberata il 24 novembre 1914.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. A. R. Tomaso di Savoia, Luogotenente Generale di S. M. il Re,** *in udienza del 31 agosto 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Montieri (Grosseto).*

ALTEZZA!

Essendosi l'intero Consiglio comunale di Montieri dimesso e non potendosi nelle attuali circostanze procedere alle elezioni per il gran numero di elettori che si trovano sotto le armi, è necessario, giusta anche il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 corrente, provvedere all'amministrazione del Comune con la nomina di un commissario straordinario.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Altezza Reale.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montieri, in provincia di Grosseto, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. cav. uff. Antonio Concordi è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 agosto 1915.

TOMASO DI SAVOIA.

SALANDRA.

MINISTERO DELLA GUERRA

Ammissione ad un corso accelerato di studi nella scuola militare e nell'Accademia militare per l'anno scolastico 1915-916.

1. Presso la scuola militare e presso l'Accademia militare avrà luogo un corso accelerato di studi per aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente che avrà principio il 1° dicembre p. v. e la cui precisa durata sarà ulteriormente stabilita.

Il numero dei posti da conferirsi per concorso è il seguente:

a) 230 per la scuola militare, dei quali 200 per l'arma di fanteria e 30 per l'arma di cavalleria;

b) 100 per l'Accademia militare, dei quali 1/4 al termine dei corsi sarà assegnato all'arma del genio.

2. I concorrenti alla scuola militare ed al 1° corso dell'accademia militare dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) aver compiuti i 17 anni e non oltrepassati i 22 al 1° agosto 1915;

b) essere provvisti di diploma di licenza di liceo o di una Regia scuola media di commercio o di Istituto tecnico in una delle seguenti sezioni: fisico-matematica, commercio e ragioneria, agrimensura, agronomia e industriale, limitatamente però per quest'ultima alle sezioni industriali degli Istituti tecnici di Napoli, Roma-Terni, Udine e Torino, oppure essere in grado di poterlo conseguire nella sessione autunnale di esami;

c) se aspiranti all'Accademia, oltre al possedere il predetto titolo di studi, superare un esame orale di matematica su l'apposito programma, di cui potranno aver copia rivolgendosi ai comandi della scuola, dell'Accademia o di distretto militare.

3. La graduatoria dei concorrenti sarà stabilita:

a) per l'Accademia militare, in base esclusivamente alla classificazione riportata nell'esame di matematica, secondo le speciali modalità indicate ai numeri 21, 61 e 62 del regolamento di ammissione, cioè per i provenienti da Istituti civili con preferenza ai già licenziati rispetto ai licenziandi della sessione autunnale, pei provenienti dai collegi militari unicamente in base al voto riportato nel predetto esame, indipendentemente dalla sessione in cui conseguirono la licenza;

b) per la scuola militare in base alla media dei punti riportati negli esami di licenza, avvertendo che i provenienti dai collegi militari avranno la precedenza assoluta su tutti i concorrenti borghesi, e che per questi ultimi sarà stabilito il seguente ordine di precedenza:

1° giovani già forniti del titolo di studio all'atto della presentazione della domanda di concorso;

2° giovani che mancano del titolo di studio, ma che si riservano di conseguirlo nella sessione autunnale.

Nelle singole categorie i concorrenti saranno graduati come segue:

a) licenziati in un'unica sessione;

b) licenziati in due sessioni;

c) licenziati in tre o più sessioni.

La licenza completa avrà in ciascun gruppo la preferenza su quella limitata.

Dal certificato quindi da prodursi di cui alla lettera g) del successivo n. 6, dovrà risultare chiaramente:

1° in quante sessioni di esami il concorrente ottenne la licenza;

2° i punti riportati nelle singole materie.

Gli aspiranti all'Accademia militare che non avessero ottenuto l'ammissione e volessero invece entrare alla scuola militare prenderanno posto nella graduatoria per quest'ultimo Istituto secondo l'ordine suaccennato.

4. Il tempo utile per presentare le domande di ammissione ai concorsi ed i relativi documenti scadrà irrevocabilmente il 20 ottobre p. v.

Tali domande su carta da bollo da lira una, indirizzate al Ministero della guerra, dovranno essere esclusivamente rimesse ai comandanti di distretto militare ed ai comandanti di corpo pei militari sotto le armi.

In quelle dei concorrenti per la scuola militare dovrà essere detto se il giovane aspira all'arma di fanteria oppure all'arma di cavalleria, e se, non potendo ottenere l'ammissione per quest'ultima arma, intenda o no di essere assegnato possibilmente alla prima.

Nelle domande dei concorrenti al primo corso d'Accademia dovrà indicarsi la sede prescelta per l'esame complementare (vedi successivo n. 5), ed inoltre si dovrà dichiarare se, nel caso che il candidato non risulti idoneo per l'ammissione in detto istituto o risulti in soprannumero ai posti disponibili, intenda o no di essere ammesso alla scuola militare, specificando, in caso affermativo, se aspira all'arma di fanteria od a quella di cavalleria, ed in questo ultimo caso se risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per tale arma, accetterebbe l'assegnazione alla fanteria.

In tutte le domande poi dovrà essere esattamente indicato l'indirizzo del concorrente.

5. L'esame di matematica per l'ammissione all'accademia militare comincerà il 4 novembre p. v. e avrà luogo successivamente nelle seguenti sedi:

Torino, presso l'Accademia militare;

Modena, presso la scuola militare;

Roma, Napoli, presso i rispettivi collegi militari;

I concorrenti riceveranno direttamente avviso dal comando dell'Accademia del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla sede da essi prescelta.

6. Alle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) titolo di studio richiesto, con l'indicazione, nel titolo stesso o in altro certificato o pagella scolastica, di tutti i dati richiesti al precedente n. 3.

I concorrenti che non possono produrre tale documento all'atto della domanda dovranno dichiararlo nella domanda stessa ed esibirlo subito dopo sostenuti gli esami di licenza nella sessione autunnale.

Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge ed i certificati di cui alle lettere c), d), e) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere b) ed f); invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

7. Gli ammessi al 1° corso della scuola e dell'Accademia avranno diritto a mezza pensione gratuita per merito personale che conserveranno anche nell'anno successivo qualora ottengano la promozione al corso superiore nella 1ª sessione di esame.

Oltre il suddetto beneficio possono essere concesse mezze pen-

sioni gratuite per benemerenze di famiglia nei modi prescritti dal regolamento per l'ammissione ai collegi, alla scuola ed all'Accademia militare (edizione 22 aprile 1903).

Esistono poi le seguenti speciali fondazioni che sussidiano i giovani aspiranti alla carriera militare:

a) Fondazione Vittorio Emanuele II a favore di giovani di famiglie appartenenti per nascita o domicilio ad alcune Provincie della Lombardia e del Veneto;

b) Fondazione Buri a favore di giovani di famiglie della città e provincia di Verona;

c) Opera pia per l'istruzione militare dei giovani appartenenti all'ex-ducato di Parma.

8. Il giorno 25 ottobre p. v. avrà luogo, presso l'ospedale militare di ogni divisione, la prima visita medica dei concorrenti, i quali vi si dovranno presentare senza attendere speciale avviso. Da tale visita sono però dispensati i militari sotto le armi.

L'ammissione definitiva rimane subordinata all'esito della seconda visita medica che sarà passata presso il comando dell'Accademia e della scuola militare da apposite Commissioni sanitarie, all'atto della presentazione.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria saranno, inoltre, sottoposti ad altra visita, il cui risultato è assolutamente inappellabile, per constatare la loro attitudine fisica al servizio speciale di detta arma e qualora vi siano assegnati definitivamente dovranno eseguire il deposito della somma di L. 2000 o di un titolo di rendita corrispondente, nella Cassa della scuola militare.

Per essi l'assegno di primo corredo è fissato in L. 400.

9. Gli aspiranti già alle armi i quali si trovino tuttora ai depositi saranno trattenuti ai depositi stessi sino all'inizio dei corsi.

10. Non possono concorrere all'ammissione i militari che si trovano a far parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni.

Ammissione straordinaria gratuita al 3° corso dell'Accademia militare, di aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e genio.

1. È aperto un concorso per l'ammissione straordinaria al 3° corso dell'Accademia militare di 50 aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio attivo permanente nelle armi di artiglieria e del genio da destinarsi 35 all'arma di artiglieria e 15 all'arma del genio.

Il corso sarà accelerato, incomincierà il 1° dicembre 1915 ed avrà la durata di sei mesi.

2. I posti sono interamente gratuiti; resteranno però a carico degli ammessi le spese per la provvista e manutenzione del corredo e quelle eventuali, nell'ammontare che sarà loro indicato dal comando dell'Accademia militare.

In caso d'insuccesso negli esami finali, gli allievi potranno ripetere il corso: essi però, in tal caso, dovranno pagare l'intera pensione.

Quelli che neppure dopo aver ripetuto il corso fossero riconosciuti idonei, cesseranno di far parte del corso stesso e saranno definitivamente rinviati dall'Accademia.

3. In base all'art. 2 della legge 14 luglio 1907, n. 482, è computato quale servizio utile agli effetti della pensione all'atto del collocamento in posizione ausiliaria, a riposo od in riforma, il biennio universitario antecedente all' ammissione all'Accademia militare, purchè sia conseguito il grado di sottotenente.

4. Al concorso possono prender parte i giovani che ne facciano domanda in carta bollata da centesimi 65, entro il 1° novembre e che comprovino, con apposito certificato, di aver frequentato, presso la Facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. Università o Istituto superiore di grado equivalente, i corsi, e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica inorganica ed organica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

I concorrenti dovranno aver compiuto l'età di 19 anni e non aver superato quella di 25, al 1° dicembre 1915.

5. Le domande, in carta da bollo da L. 0,65, saranno presentate ai comandanti di distretto (o di corpo se trattasi di militari sotto le armi), ma dovranno essere indirizzate al comando dell'Accademia militare.

Alle domande saranno uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del tribunale, nei casi in cui venga prodotto fuori della giurisdizione del tribunale medesimo;

b) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, comprovante la qualità di cittadino italiano del concorrente;

c) atto di notorietà, od anche certificato, rilasciato dal sindaco, da cui consti essere il concorrente celibe o vedovo senza prole;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari Comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. n. 23 del regolamento sul reclutamento);

f) atto di assenso all'arruolamento rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà;

g) certificato di studio richiesto, giusta quanto è disposto al precedente n. 4, e specchietto dei punti riportati negli esami universitari.

6. Tutti i detti documenti sono soggetti alla tassa di bollo a norma di legge ed i certificati di cui alle lettere c), d), e), del numero precedente, dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

7. Per i concorrenti che si trovano nelle sottoindicate posizioni non occorrono i documenti di cui alle lettere b) ed f) del n. 5; invece dovranno essere uniti alle loro domande i seguenti altri documenti:

a) Se inscritti della leva in corso o di leve precedenti:

il certificato di esito di leva oppure il foglio di congedo illimitato provvisorio, qualora siano stati già arruolati dai Consigli di leva;

b) Se militari in congedo illimitato di 1ª, 2ª o 3ª categoria:

il foglio di congedo illimitato di cui l'aspirante è provveduto e se trattasi di un militare di 2ª o 3ª categoria, che non abbia ancora compiuto il 21° anno di età, anche l'atto di consenso della persona a richiesta della quale fu assegnato alla 2ª o 3ª categoria;

c) Se militari alle armi:

copia del foglio matricolare.

8. Per il conferimento dei posti messi a concorso, sarà stabilita una graduatoria basata esclusivamente sui punti riportati negli esami universitari.

Sarà data però la precedenza a coloro che avessero compiuti corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami; a parità di merito, avrà la preferenza il più giovane di età.

9. I concorrenti saranno avvertiti dal comando dell'Accademia militare dell'accettazione delle loro domande, e del giorno di pre-

sentazione alla sede dell'Istituto per subirvi la visita medica, al cui esito favorevole rimane subordinata la loro definitiva ammissione.

La presentazione sarà regolata dal comando dell'Accademia militare, procurando che avvenga nel più breve tempo possibile, a cominciare dal 15 novembre p. v.

10. Gli aspiranti già alle armi i quali si trovino tutt'ora ai depositi saranno trattenuti ai depositi stessi sino all'inizio del corso.

11. Non possono concorrere all'ammissione i militari che si trovano a far parte di comandi, riparti o servizi dislocati nella zona delle operazioni.

Roma, 18 settembre 1915.

Il ministro
ZUPELLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Divieto di esportazione.

Essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Ponzano Monferrato, in provincia di Alessandria, è stato, con decreto odierno, esteso al detto Comune il divieto di esportazione di talune materie indicate nelle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche.

Roma, 23 settembre 1915.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 20 settembre 1915, in Roteglia, provincia di Reggio Emilia, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 20 settembre 1915.

MINISTERO DELL'INTERNO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione provinciale.

Con decreto Luogotenenziale dell'8 agosto 1915:

Superchi dott. not. Carlo, consigliere aggiunto di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per infermità.

Con decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915:

Falanga dott. Nicola, consigliere aggiunto di 3ª classe, incaricato di esercitare la funzioni di consigliere presso la prefettura di Rovigo.

Li Voti dott. Giuseppe, consigliere aggiunto nominato commissario straordinario per la disciolta amministrazione comunale di Castelvetrano (Trapani).

Con decreto Ministeriale del 1° agosto 1915:

Tallarico Ricciotti Girolamo, usciere di 1ª classe, collocato, a sua domanda, in aspettativa per comprovati motivi di salute.

Amministrazione degli archivi di Stato.

Con R. decreto del 16 agosto 1915:

Giannuzzi Angelo Antonio, aiutante di 1ª classe, cancellato dal ruolo per compiuto biennio dell' aspettativa per motivi di salute.

Amministrazione centrale sanitaria.

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1915:

Aumento del 1° decimo sessennale.

Bisanti cav. dott. Carlo, ispettore centrale veterinario (L. 550).
Bassi cav. prof. dott. Edoardo, capo sezione veterinario (L. 275).
Ciuffolini cav. dott. Alfonso, segretario (L. 275).
Danesi uff. ing. Filippo, segretario, ingegnere del Consiglio superiore di sanità (L. 550).
Torella comm. dott. Andrea, delegato sanitario all'estero (L. 500).
Zeri comm. dott. Riccardo, delegato sanitario all'estero (L. 550).
Tiraboschi cav. prof. Carlo, coadiutore di laboratorio (L. 500).
Recchioni Giuseppe, applicato di laboratorio (L. 250).
Cavallari Giovanni, preparatore di laboratorio (L. 200).

Amministrazione provinciale sanitaria.

Con decreto Ministeriale del 15 luglio 1915:

Tavernari cav. dott. Luigi, medico provinciale di 3ª classe promosso alla 2ª (L. 6000).
Pesadori dott. Giovanni, veterinario provinciale di 4ª classe, promosso alla 3ª (L. 4000).

Con decreto Ministeriale del 5 luglio 1915:

Aumento del 1° decimo sessennale.

Guerrieri cav. dott. Telemaco (L. 500).
Dall'Ovo dott. Ettore (L. 275).
Gaddi dott. Giuseppe (L. 275).
Passet dott. Giuseppe (L. 275).
Foà dott. Ugo (L. 275).

Amministrazione della pubblica sicurezza.

Con decreto Ministeriale del 16 luglio 1915:

Ramistella cav. Francesco, commissario di 2ª classe promosso alla 1ª (L. 6000).

Commissari di 3ª classe promossi alla 2ª (L. 5000):
Furolo cav. uff. Gioacchino — Tarantola cav. dott. Cesare.
De Bartolo dott. Girolamo, vice commissario di 3ª classe promosso alla 2ª (L. 3050).

Vice commissari di 4ª classe pomossi alla 3ª (L. 3000).
Norcia dott. Mariano — D'Elia dott. Vito.

Con decreto Ministeriale del 16 luglio 1915:

Cavallo dott. Enrico, vice commissario di 5ª classe promosso alla 4ª (L. 2500).

Delegati di 2ª classe promossi alla 1ª (L. 4000):
Villa cav. Giuseppe — Caroselli Pasquale — Muti Crescenzo — Pergami Giovanni Battista — Boncinelli Enrico — Rispoli Gesualdo — Tedeschi Giuseppe — Argenti Umberto.

Delegati di 3ª classe promossi alla 2ª (L. 3500):
Frese Nicola — Gangi Gaetano — Balestrazzi Ugo — Bellone cav. Guido — Gelardi rag. Calogero — Gianni cav. rag. Giuseppe di Raffaele — Spitaerli De Luggo Giuseppe — Vitale dott. Luigi — Scalone Ottavio — D'Alena Alfredo.
Fabrizio rag. Antonino — Mastrangelo Giambattista — Travaglino Giacomo — Conversano Gennaro — Borgia Vermiglioli dottor Pietro — Maldura Pio — Monteforte rag. Giovanni — Grippo rag. Alfonso — De Roma Camillo.

Delegati di 4ª classe premossi alla 3ª (L. 3000):
Ragusa Ciro — Vinale Giuseppe — Martinelli dott. Giuseppe — Pennetta dott. not. Epifanio — Cerreti dott. Pietro — Cutelli Francesco — Gargiulo Ettore — Capobianco Raffaele — Marangelo rag. Alberto — Solaini Giulio — Reina Salvatore — Donvito rag. Giuseppe — Mendia Alfredo — Repetti Ugo — Campelli Mariano — Cadolino rag. Carlo — Angelotti Carlo — Farinacci Giuseppe — Bodini Benedetto di Nicola — Neri rag. Arturo — Coniglio-Gallo Alberto.

Delegati di 5ª classe promossi alla 4ª (L. 2500):

Garbo Giovanni — Coglitore dott. Domenico — Vagnozzi Umberto — Benigni Camillo — Matassi dott. Corrado — Cantoni dott. Dino — Palmisano Luigi — Alicò rag. Pietro — Tornago Giuseppe — Protàni Emanuele — Castolli rag. Giuseppe — Failla Giambattista — Ceresa dott. Ippolito — Buccarelli Adolfo — Martone Giuseppe — Pennetta cav. dott. Tommaso — Broccardi Francesco — Ceriolo dott. Antonio — Coniglio rag. Diego Silvio — Barbagallo Ugo — Pagliochini dott. Euclide — Baldi Vilfredo Idcardo — Bandiera Guglielmo — Guglielmi rag. Pasquale — Ciavarella dott. Luigi — Longo Eugenio — Viacava rag. Antonio — Paradisi Angelo — Vaccarisi Luciano.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Pignatari cav. uff. Giovanni, commissario di 2ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915:

Rossi dott. Carlo Alberto, delegato di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Galante cav. Telemaco, delegato di 2ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

Con decreto Luogotenenziale del 15 luglio 1915:

Lacertosa rag. Ovidio, delegato di 3ª classe, in aspettativa, cancellato dai ruoli del personale dell'amministrazione di pubblica sicurezza per essere stato assunto ad altro impiego.

Con R. decreto del 15 aprile 1915:

Scatola dott. Tommaso, delegato di 3ª classe, conseguito il diploma di notaio presso la Corte di appello di Napoli.

Con decreto Luogotenenziale del 14 giugno 1915:

Capobianco Raffaele, delegato di 3ª classe, conseguita la laurea in giurisprudenza presso la R. Univertità di Napoli.

Con decreto Ministeriale del 7 agosto 1915:

Morante ragioniere Francesco, delegato di 4ª classe, sospeso dallo stipendio per la durata di giorni venti (art. 51 primo lettere *b* e *c* del vigente testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili).

Con decreto Luogotenenziale del 1° agosto 1915:

Messina Giuseppe fu Antonio, applicato di 3ª classe, collocato in aspettativa, a sua domanda, per motivi di salute.

Con decreto Luogotenenziale del 29 luglio 1915:

Negro Carmelo, applicato di 1ª classe, richiamato in servizio, a sua domanda.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni nel personale dipendente:

Cancellerie e segreterie.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1915, registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1915:

Sono promossi dalla 3ª alla 2ª categoria i sottoindicati cancellieri di tribunale e parificati:

Lardone Vittorio
Tosetti Pietro
Brunelli Vincenzo
Colitto Carlo
Guerriero Gennaro
Palumberti Lorenzo
Grampini Luigi
De Paduanis Vito
Carosella Gaetano
Rolla Giuseppe
Paini Italo
Margaria Vittorio
Montaldo Bartolomeo
Massignani Domenico
Catalani Eugenio
Quarra Giuseppe
Giacomini Giuseppe
De Toma Vincenzo
Salomone Francesco
Aonzo Mattia
Monteforte Ignazio
Abbate Francesco
Sartori Gaetano
Rossi Gerardo
Fortuna Diomede
Zepponi Giovanni
Galante Nicola
Didero Cesare
Benazzo Giuseppe
Chiuminati Vincenzo
Mistretta Ignazio
Scuderi Platania Giovanni
Giuliano Salvatore
Bertoli Cesare
Barbaro Luigi
Piccone Luigi
Consoli Vito
Porta Cesare
Caligiuri Francesco
Maravalle Silverio
Jezzi Giulio
Luca Gaias Giovanni
D'Avanza Raff. Sebàstiano
Ricci Oreste
De Laurentis Stefano
Nini Biagio
Botarelli Giov. Domenico
La Monaca Raimondo
Chioda Giovanni Michele
Pietroni Achille
Sigismondi Alfredo
Frisaldi Luigi
Damiani Ignazio
Vassallo Michele
Jasillo Fortunato
Aldrighetti Antonio
Jublin Giacomo Evasio
Vivarelli Carlo
Bertolotti Tancredi Croce
Fata Francesco
Cervini Oreste
Asturaro Giuseppe
Meloni Giovanni Maria
Jucci Antonio.

Con decreto Ministeriale del 31 gennaio 1915, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1915:

Sono promossi dalla 2ª alla 1ª classe i sottoindicati cancellieri di pretura e parificati:

Toti Francesco
Borelia Eugenio
Montaperto Raffaele
Pelleri Francesco
Ciccarello Sebastiano
Ubaldi Mariano
Finzi Norberto
Aversa Francesco
Dragonetti Giuseppe
Forzanini Giuseppe
Pantellini Pio
Giorio Giulio
Boldoni Ottorino
Iafrancesco Nicola
Chiumenti Angelo
Gallini Dante
Di Vecchio Alberto
Panissidi Gaetano
Sechi Severino
De Masellis Michele
Fonte Raffaele
Trevisonne Luigi
Albino Gennaro
Bernabei Elvezio
Allamano Fortunato
Zanabelli Pietro
Fischetti Guglielmo
Cortesi Alfredo
Monti Giuseppe
Russa Gaetano
Sinopoli Fortunato
Stefanelli Ernesto
Carullo Generoso
Betta Giorgio
Sanna Efisio
Fazzari Ernesto
La Tilla Gennaro
Conti Pandolfi Silvestro
Bruni Vincenzo
Vizzotto Casimiro
Sotgiu Matteo
Mariani Vittorio
Monzani Romolo
Dabeni Bortolo
Pivot Alfredo
Frosi Luigi
Segrè Giuseppe
Ricca Giorgio Pasquale
Caroleo Antonio
Cassone Sebastiano
Rossi Riziero
Clivio Romolo
Einaudi Giovanni
Grassi Giovanni
Manzoni Achille
Prati Alfredo
Mollichelli Nicola
Curiale Domenico
Morandi Morando
Tomaselli Antonio
Gallori Iclilio
Ajme Dalmazzo
Gorno Gustavo
Broccardi Ettore
Piano Ernesto
Nucci Pietro
Lo Cascio Filippo
Cianchi Cesare
Paiotta Alfonso
Ziccari Vincenzo

Rosanova Patrizio
Filippone Pasquale
Chiarenzi Ferruccio
Galassi Alfredo
Micantoni Paolo
Bertorello Felice
Bernabei Luigi
Ruju Giovanni Angelo
Panari Camillo
Mascini Enrico
Scannuzzi Elmo
D'Arci Tommaso
Capra Carlo
De Ressi Giov. Ant. Franc.
Sibilla Giovanni
Magi Spinetti Bonaventura
Petroni Pietro
Pignatelli Leopoldo
Ballari Cesare
Ribecchi Gustavo
Pecoriello Adamo
Della Chiesa Alessandro
Romano Giovanni
Ricagno Bartolomeo
Boggione Ettore
Catanzaro Salvatore
Gusmeri Lodovico
Casavecchia Mario
Salerno Ragusa Antonino
Buonvicini Ciro
Graziani Antonino
Coari Ernesto
Perulli Andrea
Turrina Attilio
Migliavacca Tancredi
Lillo Antonio
Lana Antonio
Magnoni Ilio

Iacona Gaetano
Nazzaro Enrico
Cunsolo Pietro
Larizza Gerardo
Buscaglione Agostino
Ara Giulio
Macchioli Antonio
Marini Luigi
Premuroso Michele
Comba Michele
Allavena Giovanni Batt.
Pugno Armando
Fiani Salvatore
Tassara Ambrogio
Florenzano Alfonso
Musaio Somma Beniamino
Teseo Oreste
Argano Gaetano
Landucci Pietro
Garibaldi Nicola
De Robertis Michele
Marcantoni Pacifico
Martini Giovanni Batt.
Sanga Luigi
Carpineti Luigi
Pieri Giovanni Batt.
Marinelli Angelo
Mosetti Ercole
Nicosia Salvatore
Rispoli Luigi
Zamboni Luigi
Zei Lorenzo
Poncini Luigi
Fiordelisi Vincenzo
Nespoli Giuseppe
Scamoni Giacomo
Marini Salvatore
Martinelli Carlo

D'Agostino Michele
Laj Cortis Salvatore
De Bellis Angelo
Cimarusti Vitaliano
Romanello Paolo Angelo
Virdis Giovanni Maria
Ciarpi Amedeo
Cerutti Giovanni
Traversi Annibale
Bussani Oreste
Alloi Giuseppe
Magnifico Sabino
Marini Alessandro
Girelli Edoardo
Corsini Dino
Barni Vincenzo
Platania Giuseppe
Aroldi Luigi
Monetti Pietro
Mandaliti Giuseppe
Occelli Giuseppe
Marcaccioli Cesare
Sena Giovanni Battista
Tambone Alessandro
Conte Mariano
Marchini Enrico
De Amicis Pietro]
Marzetti Umberto
Sartori Giulio
Ferrini Domenico
Campetti Narciso
Rinaldi Arturo
Cotronei Rocco
Muzzarelli Vincenzo
Filippi Luigi
Marzolini Giuseppe
Moletta Agostino
Alberti Luigi

Rinaldini Giuseppe
Patuzzi Riccardo
Noli Francesco
Castagna Luigi
Buscemi Vincenzo
Sartori Pietro
La Vignera Giuseppe
Guglielmo Francesco
Palermo Francesco
Perolini Carlo
Girelli Luigi
Curone Alfredo
Sarasini Andrea
Alemanno Luigi
Ragni Giuseppe
Borruti Bartolomeo
Mariani Oronte
Sacchini Amadio
Ghiselli Carlo
Gray Orazio
Mariani Luigi
Lucchesi Italo
Martini Placido
Villani Augusto
Zamboni Adalberto
Fuchs Roberto
Gugnoni Giovanni
Borea Bartolomeo
Merlo Giulio
Cecconi Angelo
Zanalli Enrico
Magni Costantino
Romano Antonino
Guerrieri Carlo
Di Gilio Raffaele
Sferrazzi Giovanni
Marrucco Giovanni Battista
Sartori Gaetano
D'Angola Michele
Bonaretti Augusto
Garlanda Ettore

MINISTERO DEL TESORO - Direzione Generale del Tesoro

Conto riassuntivo del tesoro al 31 agosto 1915.

	AL 30 giugno 1915	AL 31 agosto 1915	DIFFERENZA (+ miglioramento — peggioramento della situazione del Tesoro)
Fondo di cassa (V. conto di cassa)	186,402,388 89	320,314,040 38	+ 133,911,651 49
Crediti di Tesoreria (V. situazione dei crediti)	1,662,251,577 37	(1) 2,073,716,261 65	+ 411,464,684 28
Insieme	1,848,653,966 26	2,394,030,302 03	+ 545,376,335 77
Debiti di Tesoreria (V. situazione dei debiti)	3,065,445,106 24	3,865,227,111 61	— 799,782,005 37
Situazione del Tesoro	— 1,216,791,139 98	— 1,471,196,809 58	— 254,405,669 60

(1) In questa somma è compreso l'ammontare della valuta d'oro depositata nella Cassa depositi e prestiti in L. 154,727,865.

DARE

CONTO DI CASSA

Fondo di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1913-914	Contanti nella Tesoreria centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciale, nella Tesoreria coloniale, e valori presso la Zecca	82,515,751 52	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	103 886,637 37	
			186,402,388 89

INCASSI

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
In conto entrata di bilancio	Categoria I. - Entrate effettive ordinarie e straordinarie	251,573,385 26	184,530,649 64	439,104,034 90	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	40 25	78,741 82	78,782 07	
	» III. - Movimento di capitali	110,365,178 42	679,844,566 01	790,209.744 43	
	» IV. - Partite di giro	11,248,062 43	6,017,010 94	17,265,073 37	
		376,186,666 36	870,470,968 41	1,246,657,634 77	1,246,657,634 77
In conto debiti di tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	57,116,000 —	35,037,500 —	92,153,500 —	
	Buoni speciali del Tesoro	137,614,761 08	100,880,000 —	238,494,761 08	
	Vaglia del Tesoro	1,010,575,620 91	1,412,862,512 02	2,423,438,132 93	
	Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	100,000,000 —	100,000,000 —	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	68,210 58	14 16	68,224 74	
	Amministrazione del Fondo culto in conto corrente infruttifero	467,142 01	2,162,831 —	2,629,973 01	
	Cassa depositi e prestiti id. id.	20,000,000 —	73,000,000 —	93,000,000 —	
	Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	—	—	—	
	Altre amministrazioni in conto corr. fruttifero	—	84,000 —	84,000 —	
	Altre amministrazioni in conto corrente infruttifero	69,579,797 89	275,096,241 84	344,676,039 73	
	Incassi da regolare in conto dazi d'importazione, effetti ceduti e D. P. all'estero	20,138,546 33	45,621,300 13	65,759,846 46	
	Biglietti di Stato	64,000,000 —	70,000,000 —	134,000,000 —	
	Somministraz. di biglietti bancari da istituti di emissione (RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286	—	55,000,000 —	55,000,000 —	
	Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali reintegro di anticipazioni di Cassa (legge 16 luglio 1914, n. 683	—	—	—	
	Commissariati militari	280,184,257 43	325,596,069 17	605,780,326 60	
		1,659,744,336 23	2,495,340,468 32	4,155,084,804 55	4,155,084,804 55
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	—	—	—	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	77,668,930 21	36,260,677 72	113,929,607 93	
	Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8, all. *B* alla L. 17 genn. 1897, n. 9	560,520 —	—	560,520 —	
		78,229,450 21	36,260,677 72	114,490,127 93	114,490,127 93
				Totale . . .	5,702,634,956 14

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

AL 31 AGOSTO 1915. AVERE

(a) Fondo di cassa al 31 agosto 1915	Valuta metallica e cartacea disponibile e valori presso la Zecca	97,149,695 28	
	Fondi in via ed all'estero ed effetti in portafoglio	22[illegible],164,345 10	
			320,314,040 38

PAGAMENTI

		MESE	PRECEDENTI (1)	TOTALE	
In conto spese di bilancio	Categoria I. - Spese effettive o dinarie e straordinarie	599,198,742 36	793,988,655 09	1,393,187,397 45	
	» II. - Costruzioni di ferrovie	2,810,228 90	4,731,895 36	7,542,124 26	
	» III. - Movimento di capitali	3,010,516 17	72,696,338 36	75,706,854 53	
	» IV. - Partite di giro	21,215,335 64	3,369,089 15	23,584,4[illegible]4 79	
		626,234,823 07	874,785,977 96	1,501,020,801 03	1,501,0[illegible]0,[illegible]01 03
	Decreti di scarico	39,066 22	3,437 12	42,503 34	
	Decreti Ministeriali di prelevamento fondi	—			
		39,066 22	3,437 12	42,503 34	42,503 34
In conto debiti di Tesoreria	Buoni ordinari del Tesoro	79,163,500 —	18,519,000 —	97,682,500 —	
	Buoni speciali del tesoro	—	—	—	
	Vaglia del Tesoro	919,839,935 49	1,376,667,488 88	2,296,507,424 37	
	Banche — Conto anticipazioni statutarie	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corr. fruttifero.	—	—	—	
	Amministrazione del debito pubblico in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Amminitrazione del Fondo culto in conto corrense infruttifero	—	—	—	
	Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	—	—	—	
	Ferrovie di Stato — Fondo di riserva.	—	—	—	
	Altre Amministrazioni in conto corr. fruttifero	1,519,600 07	2,000,000 —	3,519,600 07	
	Altre Amministrazioni in conto corr. infruttifero	126,343,038 69	102,998,141 17	229,341,179 86	
	Incassi da regolare in conto dazi di importazione, effetti ceduti e debito pubblico all'estero	17,146,905 07	49,687,978 06	66,834,883 13	
	Biglietti di Stato.	—	—	—	
	Somministr. di biglietti bancari come contro	—	—	—	
	Operazione fatta col Banco di Napoli come contro	560,520 —	—	560,520 —	
	Commissariati militari	353,195,751 32	307,660,940 43	660,856,691 75	
		1,497,769,250 64	1,857.533,548 54	3,355,302,799 18	3,355,302,799 18
In conto crediti di Tesoreria	Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	—	—	—	
	Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	13,839,635 43	128,409,340 75	142,248,976 18	
	Amministrazione del Fondo culto per pagamenti da rimborsare	1,137,413 85	3,370,198 32	4,507,612 17	
	Cassa dep. e prest. per pagamenti da rimborsare	18,924,231 49	59,218,265 26	78,142,496 75	
	Altre Amministrazioni per pagamenti da rimborsare	4,347,333 23	25,358,287 09	29,705,620 32	
	Deficienze di cassa a carico dei contabili del Tesoro	—	—	—	
	Anticipazioni varie e crediti diversi	167,132,566 14	96,217,540 65	263,350,106 79	
	Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028 e 23 novembre 1914, n. 1286	2,000,000 —	6,000,000 —	8,000,000 —	
		207,381,180 14	318,573,632 07	525,954,812 21	525,954,812 21
				Totale	5,702,634,956 14

(a) Sono [illegible] dal fondo di cassa L. 151,727,865 depositate nella Cassa depositi e prestiti a copertura di una somma corrispondente

SITUAZIONE DEI DEBITI E

Debiti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1915	Al 31 agosto 1915
Buoni ordinari del Tesoro	401,210,500 —	395,681,500 —
Buoni speciali del Tesoro (decreto Luogotenenziale del 13 giugno 1915, n. 8c5	—	238,494,761 08
Vaglia del Tesoro	106,341,050 38	233,271,758 94
Banche — Conto anticipazioni statutarie	585,000,000 —	685,000,000 —
Cassa depositi e prestiti in conto corrente fruttifero	—	—
Amministrazione del Debito pubblico in conto corrente infruttifero	224,815,518 36	224,883,743 10
Id. del Fondo culto id. id.	3,792,219 46	6,482,192 47
Cassa depositi e prestiti in conto corrente infruttifero	162,301,117 11	255,301,117 11
Ferrovie di Stato - Fondo di riserva	4,650,000 —	4,650,000 —
Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	13,098,918 21	9,663,318 14
Altre Amministrazioni in conto corrente infruttifero	178,913,422 16	294,248,282 03
Incassi da regolare	23,423,801 34	22,348,764 67
Operazione fatta col Banco di Napoli per effetto dell'art. 8 dell'allegato *B* alla legge 17 gennaio 1897, n. 9	11,542,835 —	10,982,315 —
Biglietti di Stato	354,300,000 —	488,300,000 —
Somministrazioni di biglietti bancari da Istituti di emissione - RR. decreti 22 settembre 1914, n. 1028, e 23 novembre 1914, n. 1286	695,000,000 —	750,000,000 —
Somme ricavate mediante emissione di buoni quinquennali e destinate al reintegro di anticipazioni della Cassa del Tesoro	84,955,000 —	84,955,000 —
Commissariati militari	216,100,724 22	161,024,359 07
Totale	3,065,445,106 24	3,865,227,111 61

CREDITI DI TESORERIA

Crediti di Tesoreria.

	Al 30 giugno 1915	Al 31 agosto 1915
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti	143,745,550 —	143,745,550 —
Amministrazione del Debito pubblico per pagamenti da rimborsare	29,086,431 14	171,335,407 32
Id. del Fondo pel culto id. id.	17,463,673 57	21,971,285 74
Cassa depositi e prestiti	158,421,287 32	236,563,784 07
Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	273,363 46	273,363 46
Amministrazioni varie	32,886,798 92	62,592,419 24
Ministero della guerra:		
Antico conto corrente da sistemarsi entro il 30 giugno 1917, a'termini dell'art. 43 della legge 17 luglio 1910, n. 511	42,932,608 14	42,932,608 14
Fondo di scorta permanente pei corpi del R. esercito (legge 17 luglio 1910, n. 511, art. 12)	10,000,000 —	10,000,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dall'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge id. c. s. art. 16)	476,163,837 77	437,118,448 61
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 30 giugno 1909, n 404)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	109,612,061 61	109,612,061 61
Ministero della marina:		
Fondo di scorta permanente delle RR. navi armate (legge 20 giugno 1909 n. 366, art. 1)	8,500,000 —	9,200,000 —
Anticipazioni per le spese dipendenti dell'occupazione della Tripolitania e della Cirenaica (legge 17 luglio 1910, n. 511)	56,000,000 —	51,000,000 —
Anticipazioni in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri (legge 2 luglio 1911, n. 630, art. 1)	—	—
Anticipazioni per la Libia (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	36,990,019 77	36,990,019 77
Ministero dei lavori pubblici:		
Prelevamenti in conto stanziamenti di bilancio di esercizi futuri per far fronte alle spese dipendenti da frane, alluvioni, ecc., e per sollecitare il compimento dell'Acquedotto pugliese (leggi 12 luglio 1912, n. 772, e 21 luglio 1911, n. 835)	50,500,000 —	54,500,000 —
Ministero delle colonie:		
In conto corrente infruttifero per spese di servizi civili nella Tripolitania e nella Cirenaica (legge 6 dicembre 1912, n. 1312)	43,600,000 —	43,600,000 —
Colonia eritrea in conto corrente infruttifero (legge 5 aprile 1908, n. 138)	600,000 —	—
Colonia della Somalia italiana (id. id. c. s.)	600,000 —	—
Ministero degli esteri (Legge 16 aprile 1914, n. 275 art. 1)	625,478 15	625,478 15
Indennità cinese (legge 18 giugno 1911, n. 543)	15,029,068 85	15,029,068 85
Pagamento all'estero per conto di diversi Ministeri	102,193,576 08	255,196,876 75
Diversi	26,964,634 52	63,927,221 84
Valuta aurea presso la Cassa depositi e prestiti per l'operazione col Banco di Napoli	11,542,835 —	10,982,315 —
Cassa depositi e prestiti - Anticipazioni di cui ai RR. decreti 22 settembre 1914 n 1028 e 23 novembre 1914 n. 1286	288,520,353 07	296,520,353 07
Totale	1,662,251,577 37	2,073,716,261 65

Oltre il fondo di cassa, esistono presso le tesorerie, all'infuori dei debiti e crediti di tesoreria:

A) il fondo di spettanza delle ferrovie di Stato, che al 31 agosto u. s., ascendeva a L. 6,323,552 60.

B) quello delle altre contabilità speciali, che alla stessa data, era di L. 93,950,171 51.

Incassi di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1915 e a tutto il mese stesso per l'esercizio 1915-1916 comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1915	Mese di agosto 1914	DIFFERENZA nel 1915	Da luglio 1915 a tutto agosto 1915	Da luglio 1914 a tutto agosto 1914	DIFFERENZA nel 1915
Entrata ordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive*						
Redditi patrimoniali dello Stato . . .	1,000,198 18	1,084,334 83	— 84,136 65	2,005,695 41	2,116,207 24	— 110,511 83
CONTRIBUTI — Imposte dirette: Fondi rustici e fabbricati . .	35,556,690 69	31,901,287 37	+ 3,655,403 32	35,607,134 72	31,973,272 57	+ 1) 3,633,862 15
Redditi di ricchezza mobile	53,790,806 60	48,049,981 05	+ 5,740,825 55	59,592,035 95	50,773,943 02	+ 8,818,092 93
Tasse sugli affari: Tasse in amministrazione del Ministero delle finanze . .	20,300,059 03	19,022,528 17	+ 1,277,530 86	51,825,201 17	50,435,922 68	+ 1,389,278 49
Prodotto del movimento a G. e P. V.	265,859 72	3,876,964 42	— 3,611,104 70	3,242,887 89	4,143,583 30	— 900,695 41
Diritti delle Legazioni e dei Consolati all'estero	—	4 81	— 4 81	—	4 81	— 4 81
Tasse di consumo: Tassa sulla fabbric. degli spiriti, dello zucchero, birra, ecc. .	18,681,293 82	11,550,402 58	+ 7,130,891 24	35,431,096 69	28,480,155 99	+ 2) 6,950,940 70
Dogane e diritti marittimi escluso il dazio sul grano .	13,937,991 39	13,028,176 76	+ 909,814 63	26,807,823 97	31,673,812 54	— 3) 4,865,988 57
Dazio sull'importaz. del grano	5,400 95	4,157,881 45	— 4,152,480 50	5,426 75	11,226,456 72	— 11,221,029 97
Dazi interni di consumo esclusi quelli di Napoli e Roma	2,773,856 54	2,654,361 99	+ 119,494 55	5,371,907 25	5,385,918 67	— 14,011 42
Dazio di consumo di Napoli .	—	—	—	—		—
Dazio di consumo di Roma .	—	—	—	—	—	—
Privative: Tabacchi	37,486,124 58	30,744,357 90	+ 6,741,766 68	74,899,731 86	59,791,156 —	+ 2) 15,108,575 86
Sali.	8,229,206 37	7,796,526 46	+ 432,679 91	15,284,795 87	13,713,027 45	+ 2) 1,571,768 42
Prodotto di vendita del chinino e proventi access. . .	843,103 84	235,789 19	+ 607,314 65	1,431,961 88	366,161 77	+ 1,065,800 11
Lotto	12,961,679 09	12,796,561 79	+ 165,117 30	19,026,689 37	18,248,345 06	+ 778,344 31
Proventi dei servizi pubblici: Poste	11,819,433 41	9,405,414 69	+ 2,414,018 72	22,787,965 98	19,124,428 44	+ 3,663,537 54
Telegrafi	3,047,301 77	2,142,929 64	+ 904,372 13	3,158,738 37	2,356,015 49	+ 802,722 88
Telefoni	637,291 86	805,180 71	— 167,888 85	3,739,594 08	3,001,663 72	+ 737,930 36
Servizi diversi.	1,452,841 46	1,575,550 54	— 122,709 08	3,304,686 12	3,722,646 10	— 417,959 98
Rimborsi e concorsi nelle spese . . .	1,629,352 87	7,407,371 84	— 5,778,018 97	2,431,077 39	8,341,497 45	— 4) 5,910,420 06
Entrate diverse	18,354,567 83	3,919,730 77	+ 14,434,837 06	32 819,640 88	12,486,367 27	+ 5) 20,333,273 61
Totale *Entrata ordinaria*. . .	242,773,060 —	212,155,336 96	+ 30,617,723 04	398,774,091 60	357,362,586 24	+ 41,411,505,36
Entrata straordinaria.						
Categoria I. - *Entrate effettive:*						
Rimborsi e concorsi nelle spese. . . .	220,490 81	204,137 08	+ 16,353 73	347,874 68	289,237 44	+ 58,637 24
Entrate diverse	11,060,524 16	31,071,197 04	— 20,010,672 88	39,213,985 04	32,534,787 67	+ 6) 6,679,197 37
Capitoli aggiunti per resti attivi . .	519,310 29	20 —	+ 519,290 29	768,083 58	280 —	+ 767,803 58
Categoria II. — *Costruzione di strade ferrate*	40 25	58,478 36	— 58,438 11	78,782 07	25,961,631 60	— 7) 25.882,849 53
Categoria III. - *Movimento di capitali:*						
Vendita di beni ed affranc. di canoni	224,691 01	212,018 15	+ 12,672 86	473,231 14	593,538 89	— 120,307 75
Accensione di debiti	103,319,034 58	101,445 —	+ 103,217,589 58	782,170,759 58	118,546,619 70	+ 8) 663,624,139 88
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	714,472 40	714,921 77	— 449 37	719,547 51	726,275 41	— 6,727 90
Rimborso della concessione italiana di Tiens-Tsin	—	—	—	—	—	—
Anticipazioni al Tesoro acceler. lavori	325,000 —	190,000 —	+ 135,000 —	325,000 —	190,000 —	+ 135,000 —
Partite che si compensano nella spesa.	174,822 59	3,713,853 47	— 3,539,030 97	691,663 38	4,303,510 43	— 9) 3,711,847 05
Prelevamenti per anticipazioni varie .	4,000,195 83	—	+ 4,000,195 83	4,000,195 83	7,901 19	+ 10) 3,992,291 73
Prelevamenti da fondi speciali. . . .	206,463 87	489,205 12	— 282,741 25	206,826 36	689,205 12	— 482,378 76
Ricuperi diversi	100,029 99	116,655 06	— 16,625 07	1 32,052 39	141,304 88	— 9,252 49
Capitoli aggiunti per resti attivi . . .	1,300,468 24	—	+ 1,300,468 24	1,490,468 24	—	+ 11) 1,490,468 24
Totale *Entrata straordinaria* .	122,165,543 93	36,871,931 05	+ 85,293,612 88	830,618,469 80	183,984,295 24	+ 646,634,174 56
Categoria IV. - *Partite di giro* . . .	11,248,062 43	3,332,762 91	+ 7,915,299 52	17,265,073 37	5,937,730 08	+ 12) 11,327,343 29
Totale generale. . . .	376,186,666 36	252,360,030 92	+ 123,826,635 44	1,246,657,634 77	547,284,611 56	+ 699,373,023 21

1) Maggiori accertamenti.

Pagamenti di bilancio verificatisi presso le tesorerie del Regno nel mese di agosto 1915 a tutto il mese stesso per l'esercizio 1915-916, comparati con quelli dei periodi corrispondenti dell'esercizio precedente.

	Mese di agosto 1915	Mese di agosto 1914	DIFFERENZA nel 1915	Da luglio 1915 a tutto agosto 1915	Da luglio 1914 a tutto agosto 1914	DIFFERENZA nel 1915
Ministero del tesoro	13,773,287 12	22,481,317 39	— 8,708,030 27	118,933,436 42	65,774,502 91	+ 13) 53,158,933 51
Id. delle finanze	28,753,788 95	34,423,013 12	— 5,669,224 17	43,045 541 88	45,277,622 38	— 14) 2,232,080 50
Id. di grazia e giustizia	4,949,424 28	4,902,417 53	+ 47,006 75	9,234,832 38	9,324,669 94	— 89,837 56
Id. degli affari esteri	2,045,356 41	1,423,482 81	+ 621,873 60	2,857,031 32	2,209,409 90	+ 647,621 42
Id. dell'istruzione pubblica	32,325,635 39	13,993,501 25	+ 18,332,134 14	59,756,012 31	24,466,564 99	+ 15) 35,289,447 32
Id. dell'interno	18,489,298 04	7,433,952 43	+ 11,055,345 61	49,980,260 77	35,318,155 64	+ 16) 14,662,105 13
Id dei lavori pubblici	21,899,465 47	24,098,151 05	— 2,198,685 58	42,590,711 78	43,576,735 29	— 986,023 51
Id. delle poste e dei telegrafi.	14,122,115 61	12,693,498 17	+ 1,428,617 44	22,975,914 86	21,549,707 6-	+ 1,426,207 18
Id. della guerra	405,389,977 10	125,708,839 58	+279,681,137 52	865,563,804 55	201,964,089 22	+ 17) 663,599,715 33
Id. della marina	80,334,273 28	49,976,589 79	+ 30,357 683 49	130,726,597 94	70,536,619 69	+ 17) 60,189,978 25
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	3,984,146 96	3,830,017 20	+ 154,129 76	5,609,647 29	5,493,014 84	+ 116,632 45
Id. delle colonie	168,054 46	892,228 55	— 724,174 09	149,747,009 53	81,188,065 21	+ 68,558,944 32
Totale pagamenti di bilancio	626,234,823 07	301,857.008 87	+324,377,814 20	1,501,020,801 03	606,679,157 69	+ 894,341,643 34
Decreti di scarico	39,066 22	—	+ 39,066 22	42,503 34	8,216 33	+ 34,287 01
Decreti prelevamento fondi	»	»	—	—	—	—
Totale pagamenti	626,273,889 29	301,857,008 87	+324,416,880 42	1,501,063,304 37	606,687,374 02	+ 894,375,930 35

2) Maggiori accertamenti e spostamento nei versamenti.

3) Minori accertamenti e spostamento nei versamenti.

4) Nessun versamento è stato finora effettuato in rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato della spesa per interessi di mutui contratti.

5) L'aumento è dovuto principalmente a maggiori versamenti in conto « Anticipazioni da amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare ».

6) L'aumento è dovuto alle anticipazioni da amministrazioni e da privati in dipendenza dell'art. 19 della legge 17 luglio 1910, numero 511, e da reintegri a capitoli di spesa inscritti in bilancio nella parte straordinaria delle « Spese effettive ».

7) Nessun versamento è stato eseguito di somme ricavate mediante ascensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate.

8) L'aumento è dovuto ai versamenti in relazione alle obbligazioni redimibili 4,50 0[0 netto autorizzate con R. decreto 15 giugno 1915, n. 859 in esecuzione della legge 22 maggio 1915, n. 671.

9) Nessun versamento è stato eseguito in conto interessi del Fondo costituito presso la Cassa depositi e prestiti per colmare il disavanzo degli Istituti di previdenza ferroviari a carico dello Stato.

10) L'aumento è dovuto al versamento di 4,000,000 in dipendenza della legge 21 luglio 1911, n. 835 (Acquedotto pugliese).

11) L'aumento deriva principalmente dalle anticipazioni della Cassa depositi e prestiti per lavori da eseguirsi dall' Amministrazione dei telefoni dello Stato, ai sensi dell'art. 1° della legge 30 giugno 1912, n. 729.

12) Maggiori versamenti in conto « contributi dei Comuni del Regno per la istruzione elementare e popolare », e spostamento nei versamenti dei fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizi di Amministrazioni governative.

Pagamenti:

13) L'aumento è dovuto in gran parte a rimborsi del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari, ed a somme provviste all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per acquisto di materiale rotabile.

14) La diminuzione ha origine dalle ordinarie oscillazioni nei

pagamenti riflettenti i numerosi capitoli della spesa del Ministero delle finanze, e da regolazioni di vincite al lotto soddisfatte con ordini diretti.

15) L'aumento è da attribuirsi a maggiori stanziamenti di bilancio ed in particolare a quello della spesa da imputarsi al contributo dei Comuni del Regno per l'istruzione elementare e popolare a termini dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

16) Maggiori pagamenti pel concorso nelle spese per l'esecuzione di opere igieniche e provvista di acqua potabile, per il funzionamento dei nuovi uffici della censura e per contributi diversi.

17) Maggiori spese in dipendenza degli avvenimenti internazionali.

Roma, 20 settembre 1915.

Il direttore capo della divisione V
BOCCHI.

Pel direttore generale
CRESPO

Direzione generale del debito pubblico

Rettifiche d'intestazione (2ª pubblicazione).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3.50 » » » » »	597065 542486 515231 489737 427783 332661	168 — 126 — 175 — 70 — 35 — 10 50	Sanguineti *Amelia*, Attilio, Linda e Guido fu Michele, minori sotto la patria potestà della madre Valerani Carolina vedova Sanguineti domiciliati in Rapallo (Genova)	Sanguineti *Antonietta*, Attilio, Linda e Guido fu Michele, minori, ecc. come contro
»	521663	52 50	Arata *Esterina* fu Antonio, nubile, domiciliata in Orero (Genova)	Arata *Angela-Ester, vulgo Esterina*, fu Antonio ecc. come contro
»	287413	5687 50	Gauthier Giuseppe-Maria-Carlo-Paolo fu *Giuseppe-Agostino* dom. a Torino	Gauthier Giuseppe-Maria-Carlo-Paolo fu *Agostino*, dom. a Torino
»	371898	2964 50	Gauthier nobile Paolo fu Giuseppe-Agostino, dom. a Torino	Come sopra
»	400956	227 50	Gauthier Paolo fu Agostino dom. a Torino	Come sopra
»	448127	920 50	Gauthier Paolo fu Agostino, domiciliato a Torino	Come la precedente

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298,

si diffida

chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 11 settembre 1915.

Il direttore generale
(E. n. 10). GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi 24 settembre 1915, in L. 113,75.

MINISTERO DEL TESORO
E
MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915 accertata il giorno 23 settembre 1915 da valere per il giorno 24 settembre 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	107.09	107.51
Londra	29.44	29.59
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	117.34	117.88
New York	6.26	6.32
Buenos Ayres	2.60	2.64
Cambio dell'oro	113.44	114.06

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 24 settembre 1915:

Franchi	107.30
Lire sterline	29.51 1/2
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	117.61
Dollari	6.29
Pesos carta	2.62
Lire oro	113.75

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settore italiano.

L'*Agenzia Stefani* comunica:

Comando supremo, 23 settembre 1915 — (Bollettino n. 120):

Nella notte sul 21, un nostro riparto, spinto sul Monte Melino, allo sbocco di Valle di Daone in Valle Giudicaria, raggiungeva col favore delle tenebre le posizioni che il nemico vi stava rafforzando e con ardita azione riusciva a sconvolgerne i reticolati e a demolirne in parte i trinceramenti.

Durante la giornata del 22 e nella successiva notte sul 23 furono dalle nostre truppe respinti attacchi nemici contro le nostre posizioni avanzate: a Malga Prà del Bertoldi a sud-ovest di Monte Coston; al Sasso di Stria, nella zona di Falzarego; sulla collina di Santa Maria, nel settore di Tolmino.

Cadorna.

Settori esteri.

I comunicati ufficiali da Berlino e da Vienna non parlano da qualche giorno di vittoriose avanzate austro-tedesche nel settore orientale, ma di piccoli successi là dove i russi si ritirano ancora trascinando il nemico in regioni devastate e mancanti di grandi strade di comunicazione. Non parlano neppure della nuova vigorosa offensiva degli eserciti moscoviti in Curlandia, in Volinia, in Galizia. Tutto ciò potrebbe indicare che gli stati maggiori degli Imperi centrali cominciano a misurare le difficoltà che si presentano ormai alle proprie forze, schierate sopra i più opposti settori, contro un nemico che va rafforzandosi sempre più in uomini, in armi e in munizioni.

La lotta d'artiglieria è continuata ieri tra tedeschi e francesi in Artois, in Champagne, nell'Argonne e nella Lorena, con leggero vantaggio dei secondi. Tuttavia neppur oggi sono segnalati veri e reali successi dell'uno o dell'altro belligerante.

Lotta d'artiglierie c'è stata pure su due punti del Danubio e della Sava con pezzi da campagna e con mortai. Pare, però, che anche qui gli austro-ungarici e i serbi abbiano mantenuto le proprie posizioni.

Mandano da Zurigo maggiori notizie circa l'incursione degli aeroplani francesi su Stoccarda.

Più dettagliate informazioni sulle operazioni militari in terra e in cielo dei vari belligeranti sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Nisch, 21. — Il nemico sui principali punti delle fronti del Danubio e della Sava ha aperto il 19 corrente un violento fuoco di artiglieria durato dalle 2 alle 6.

Il nemico ha tirato da Lubovitz, Kovin Ivanov, dalle alture di Dejania, da Bolyevatz, da Kupinovo, da Klenak e da Mitrovitz circa ottocento colpi di cannone di artiglieria di campagna e di mortai. Il cannoneggiamento nemico fu accompagnato da un violento fuoco di fanteria e di mitragliatrici. Il nemico non ha ottenuto alcun risultato dal punto di vista militare. I nostri hanno risposto debolmente.

Basilea, 23. — Si ha da Vienna 22: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte russo. — Nella Galizia orientale e nella Volinia la situazione è immutata.

Sull'Ikwa sono avvenuti, in alcuni settori, violenti duelli di artiglieria. Tentativi isolati dei russi di passare il fiume sono falliti sotto il fuoco delle nostre batterie.

In Lituania le truppe austro-ungariche hanno rovesciato ieri una posizione russa nel settore di Novaja Mysch facendo novanta prigionieri e prendendo tre mitragliatrici.

Fronte serbo-montenegrino. — Sulla Sava e sulla Dvina inferiore duelli di artiglieria e scaramuccie. Sono state lanciate bombe su Pozarewac e Grandiste. L'artiglieria montenegrina ha bombardato Teodo.

Basilea, 23. — Si ha da Berlino 22: Un comunicato ufficiale dice:

Fronte occidentale. — I francesi hanno attaccato ieri sera tra Souchez e Neuville come pure ad est di Reclincourt, ma i loro attacchi sono falliti sotto il nostro fuoco dinanzi ai nostri attacchi.

Nello Champagne, a nord-ovest della fattoria di Beausejour nuove opere e trinceramenti francesi sono stati distrutti dal fuoco concentrato: forti pattuglie che sono penetrate in alcuni punti sino alla terza linea nemica, hanno completato la distruzione con perdite sensibili per i francesi ed hanno fatto un certo numero di prigionieri, ritornando nelle nostre posizioni secondo gli ordini ricevuti.

Presso Villerval, ad est di Neuville, un aeroplano inglese è stato abbattuto da un aeroplano tedesco di combattimento. Il pilota è stato ucciso e l'osservatore, ferito, è stato fatto prigioniero.

Fronte orientale - Gruppo degli eserciti del maresciallo von Hindenburg. — I russi hanno attaccato a sud-ovest di Lennewaden (sulla Duna, a nord-ovest di Friedrichstadt); il combattimento continua.

Ad est di Smelina (a sud-ovest di Dunaburg) le nostre truppe sono penetrate in una posizione nemica su una larghezza di tre chilometri.

A nord-ovest e a sud-ovest di Ockmjana il nostro attacco continua a progredire.

Il settore della Gawia è stato passato ai due lati di Subotniki. L'ala destra è giunta sino nella regione a nord di Nowo Grodek.

Gruppo degli eserciti del principe Leopoldo di Baviera. — Il settore di Molczadz è stato oltrepassato a sud-est della località dello stesso nome. Abbiamo preso d'assalto le posizioni russe sulla riva occidentale della Myschanka, ai due lati della ferrovia Brest-Litowsh-Minsk.

Dei distaccamenti che hanno passato il canale di Oginski, presso Telechenv, hanno respinto i russi in direzione della Debrolawska.

Gruppo degli eserciti del maresciallo von Mackensen. — Piccoli combattimenti sono avvenuti ad est di Longinschin.

Fronte sud-orientale. — Nulla di nuovo.

Parigi, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

In Artois il nemico ha bombardato violentemente, nel settore di Roclincourt, le nostre trincee a sud dello Scarpe. La nostra artiglieria ha risposto vigorosamente. Alcuni combattimenti da trincea a trincea nella regione di Neuville. La nostra artiglieria ha diretto un fuoco intenso ed efficace sulle trincee tedesche a nord e a sud di Avre come pure verso Beuvraignes.

In Champagne una mina tedesca ha esploso a nord-ovest di Perthes senza causare danni importanti. Il fuoco delle nostre batterie ha fatto saltare parecchi depositi di munizioni.

In Argonne abbiamo bombardato a varie riprese parti di linee nemiche in cui erano segnalati lavori. L'artiglieria tedesca ha risposto debolmente. Azioni di artiglieria da una parte e dall'altra sugli Hauts de Meuse fra la Mosa e la Mosella accompagnate da combattimenti a colpi di bombe, di torpedini e di granate a Vauquois aux Eparges.

Parigi, 23. — Il comunicato ufficiale delle ore 23 dice:

La lotta di artiglieria prosegue attivissimamente nell'Artois e in modo speciale nei settori di Souchez e di Neuville. Il nemico ha lanciato ad Arras e nei dintorni granate incendiarie che hanno prodotto varî focolari di incendio, rapidamente estinti. La nostra artiglieria, ha violentemente bombardato e danneggiato le organiz-

zazioni nemiche a sud di Avre. Lotta a colpi di bombe e di granate nella regione di Quennevières. In Champagne cannoneggiamento reciproco particolarmente attivo nella regione di Auberive e ai confini dell'Argonne. Fra la Mosa e la Mosella le nostre batterie hanno energicamente controbattute quelle del nemico mentre che proseguiva la lotta continua a colpi di bombe e di torpedini, specialmentre nella foresta di Apremont.

Sul fronte della Lorena abbiamo efficacemente bombardato le posizioni e le opere tedesche a nord di Nomeny, sulle rive della Loutre e nella regione di Embermenil, di Leintrey, di Gondrexon e di Domevre.

Abbiamo fatto esplodere utilmente alcune mine nei Vosgi, a nord di Wissembach.

Un nostro dirigibile ha bombardato la scorsa notte stazioni ove erano segnalati movimenti di nemici.

I nostri aeroplani hanno costretto a discendere parecchi palloni frenati nemici.

Un gruppo di velivoli ha bombardato le stazioni di Offenbourg, di Conflans, di Vouziers, nonchè gli accantonamenti nemici di Langemark e di Middelkerke.

Zurigo, *23*. — Secondo notizie da Stoccarda, il raid aereo compiuto dai francesi ha prodotto colà una enorme confusione: le bombe gettate sul palazzo reale e sulla stazione fecero parecchie vittime. Ufficialmente si afferma che vi siano stati quattro morti e numerosi borghesi e soldati feriti; ma in realtà i morti sarebbero di più. La confusione era tale che un aeroplano tedesco, comparso un'ora dopo alle 9,30, fu scambiato per nemico e cannoneggiato violentemente e dovette atterrare fuori della città.

La *Zuercher Zeitung* dice che, secondo informazioni da Friedrichshafen, nel pomeriggio di ieri quindici aviatori francesi comparvero su Stoccarda; le caserme vennero bombardate e vi furono due morti e quindici feriti gravemente. A giustificare il fatto che gli aeroplani furono lasciati arrivare fin là, si dice che i velivoli francesi avevano il distintivo tedesco. Invece al loro passaggio presso il confine svizzero furono riconosciuti per francesi.

Pietrogrado, *23*. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso in data 21 corrente dice:

Nella regione litoranea fuoco di fucileria in direzione di Olty.

Nella regione di Khistaspore i nostri esploratori dispersero i turchi con un fuoco riuscito.

In direzione di Doushoh, nella regione di Djorove, una nostra pattuglia disperse i curdi.

Nella regione di Van, nostri esploratori ebbero scontri presso il villaggio di Ang.

Sul resto della fronte nessun cambiamento.

Le Havre, *24*. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito belga dice:

L'artiglieria nemica dimostra qualche attività bombardando, ad intervalli, alcuni punti del nostro fronte verso Ramscapelle, Pervyse e Saint Jacques Capelle.

La nostra artiglieria ha disperso lavoratori nemici verso Mannekensvere, Tervaete e Driegrachten.

CRONACA ITALIANA

In Campidoglio. — La Giunta municipale, su proposta dell'on. assessore Giovenale, ha deliberato la convocazione del Consiglio per l'11 ottobre p. v.

All'ordine del giorno saranno iscritti i provvedimenti per l'assestamento finanziario, dell'azienda elettrica municipale, e dell'azienda tramviaria.

Il Comitato Romano per la mobilitazione civile. — Il Comitato fa noto al pubblico che col 1° ottobre p. v. trasferirà i suoi uffici in via Torino n. 95, e quelli della Commissione per i sussidi nel medesimo stabile in piazza delle Terme n. 60 (sotto i portici dell'Esedra).

Croce Rossa italiana. — Le somme pervenute al Comitato centrale della provvidenziale istituzione ascendono nell'ultimo comunicato a L. 2.830.063,54.

Gli indumenti militari. — Al Ministero della guerra, si è riunita testè, sotto la presidenza di S. E. il ministro Barzilai, la Commissione centrale per gli indumenti militari.

L'on. presidente rese conto del lavoro preparatorio compiuto, comunicando che in tutte le Provincie sono state costituite le Commissioni provinciali e sono in via di costituzione Sottocommissioni e Comitati nei centri minori.

S. E. Barzilai riferì che i quantitativi di lana richiesti dalle Commissioni provinciali sono ascesi a quintali 3530 ed i fondi domandati per il pagamento delle mercedi a lire 993,500. Finora sono stati concessi 732 quintali di lana e 396,500 lire di mercedi; ulteriori assegnazioni saranno fatte a lavori avviati.

Il comm. Magni fece comunicazioni intorno alla organizzazione del Consorzio dei filatori, il quale tiene a disposizione del Governo circa 100 mila chilogrammi di lana filata al mese.

La Commissione, inoltre, dopo aver dichiarato di non poter per ora assecondare il voto di parecchie Commissioni provinciali per la confezione di indumenti di altra specie, oltre quelli stabiliti, deliberò di escludere dal lavoro retribuito con la lana gratuita gli indumenti confezionati a macchina ed elevò la mercede per la confezione delle calze.

In ultimo, fissati i prezzi massimi per la lana degli indumenti ammessi a premio e rivedute varie questioni attinenti alla migliore organizzazione del servizio, costituì un Comitato esecutivo nelle persone di S. E. donna Maria Salandra, marchesa di Targiani, generale Tettoni e comm. Aphel, prefetto di Roma.

Lettere ai prigionieri di guerra. — Il Ministero delle poste e dei telegrafi comunica;

« In seguito ad accordi intervenuti con l'Amministrazione postale francese, la trasmissione delle corrispondenze scambiate fra la Croce Rossa italiana e quella francese per il servizio dei prigionieri di guerra sarà fatta in esenzione di tasse.

Le lettere dirette alla Croce Rossa francese per essere inviate in franchigia dovranno avere il seguente indirizzo: *Comité interdépartemental des prisonniers de guerre à Annecy* ».

Al Ministero della guerra. — Pervengono al Ministero innumerevoli proposte ed offerte di materiali sia di modelli regolamentari in uso per l'esercito, sia di tipi del tutto nuovi, come anche proposte ed offerte di derrate, di specialità varie, di invenzioni, ritrovati, ecc.

Il Ministero, nei limiti del possibile, esamina con la dovuta sollecitudine, tali offerte e proposte, dando corso a quelle che ritiene meritevoli di considerazione, ma, per l'ingente lavoro dell'attuale momento, in relazione alla disponibilità del personale, non può riguardo alle altre, rispondere particolarmente e con quella rapidità che spesso niene richiesta. Eppertanto previene che la mancanza di una sollecita comunicazione implica il fatto che la domanda od offerta non è stata presa in considerazione, pur riservandosi il Ministero, per quelle in regola con la legge sul bollo, di dare, a suo tempo, la dovuta risposta.

Arrivi. — A Genova, col transatlantico *Re Vittorio*, sono giunti altri 1000 riservisti che vennero ricevuti dai membri del Comitato « Pro patria ».

Le signore del Comitato offrirono ai connazionali sigari, sigarette e ristori.

Al momento dello sbarco avvenne una dimostrazione patriottica. I rimpatriati sono già partiti per i diversi distretti militari.

*** Sono giunti a Napoli, provenienti da New York, i piroscafi *Dante Alighieri*, *Tomaso di Savoia* ed *America*, che hanno rimpatriato circa 6000 richiamati. Allo sbarco i connazionali furono fatti segno ad una calorosa dimostrazione.

Quattromila rimpatriati partirono subito per i rispettivi distretti.

Cortesie internazionali. — I giornalisti che hanno preso parte alla visita al fronte hanno diretto all'ambasciatore d'Inghilterra, sir I. Rennell Rodd, il seguente telegramma:

« Giornalisti italiani partecipanti visita fronte guerra insieme colleghi francesi, inglesi, prima separarsi, inviano V. E. attestato loro perfetta fiducia nella cooperazione eserciti alleati per il trionfo delle armi che combattono per il diritto delle nazionalità e per la libertà dei popoli.

« Per i giornalisti italiani: *Belcredi* ».

L'ambasciatore d'Inghilterra ha così risposto:

« Profondamente commosso graditissimo telegramma dei giornalisti italiani contracambio fiducia nella cooperazione del valoroso esercito italiano che, sempre fedele alle luminose sue tradizioni, si slancia verso il supremo ideale della giustizia.

« *Rennell Rodd* ».

Munificenza. — A Genova i fratelli Andrea, Alessandro e Carlo Brian hanno consegnata al sindaco la somma di trentamila lire da erogarsi in opere di beneficenza, specie per le famiglie dei soldati genovesi feriti e morti per la patria. L'atto munifico è elogio a se stesso.

Il giuoco del lotto. — Dal 2 p. v. ottobre fino a tutto marzo 1916, le estrazioni del lotto saranno effettuate alle ore 16 e, di conseguenza, la cessazione del ricevimento dei giuochi nei Banchi di Roma sarà anticipata di un'ora.

Smentita. — L'*Agenzia Stefani* comunica: La *Koelnische Wolkszeitung* e in seguito altri giornali hanno pubblicato commenti circa lo smarrimento di una lettera diretta dalla Santa Sede al nunzio a Monaco di Baviera.

L'inchiesta eseguita in proposito dall'Amministrazione delle poste italiane ha accertato l'assoluta infondatezza della notizia.

Fenomeno sismico. — Iersera, alle 19,5 ad Aquila è stata avvertita una forte scossa di terremoto in senso ondulatorio, durata qualche secondo. Nessun danno.

La scossa è stata pure avvertita nella Marsica e nel Sulmonese.

*** Anche a Roma, alla stessa ora, avvertita da pochissime persone, vi fu una leggerissima scossa.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

NISCH, 21. — Una nota ufficiale dice:

In alcuni circoli politici di qualche capitale dei paesi alleati circola, da un po' di tempo, la voce che il Governo tedesco avrebbe recentemente notificato al Governo serbo che la Germania attaccherà la Serbia, raccomandandole però di non opporre seria resistenza, non essendo l'attacco diretto contro di essa, ma essendo imposto da una ragione superiore.

Tali voci, come altre analoghe, sono completamente prive di fondamento; nessuno ha fatto una simile comunicazione alla Serbia, nè d'altra parte la Serbia ne avrebbe tenuto alcun conto, perchè è pronta a far fronte valorosamente a qualsiasi attacco.

WASHINGTON, 23. — Il dipartimento di Stato ha chiesto agli ambasciatori di Francia e di Inghilterra un salvacondotto per la signora Dumba, che si imbarcherà il 28 corrente.

L'ambasciatore Dumba attenderà probabilmente la comunicazione di richiamo dal suo Governo, prima di domandare che venga dato il salvacondotto anche a lui. Tuttavia si crede che abbia intenzione di partire con la sua signora.

LONDRA, 23. — Il *Lloyd* annuncia: Il piroscafo danese *Thorvaldsen* è affondato. L'equipaggio è salvo. Il piroscafo olandese *Koningin Emma*, abbandonato dopo aver urtato in una mina, ha potuto essere rimorchiato nel Tamigi.

WASHINGTON, 23. — L'ambasciatore austro-ungarico Dumba ha informato il Dipartimento di Stato di avere ricevuto comunicazione del suo richiamo ed ha chiesto che gli fosse accordato un salvacondotto. Gli è stato risposto che il Gabinetto non aveva ancora ricevuto una comunicazione analoga dal Governo di Vienna.

LONDRA, 23. — Il *Daily News* ha da Washington:

Il Governo ha deciso di intentare un processo contro Archibald. Si crede inoltre che domanderà il richiamo di Von Papen e dei consoli austriaci di New York e Saint Louis a causa dei loro tentativi di fomentare scioperi.

Il *Daily Mail* ha da Bucarest:

Corrispondenti dalla frontiera bulgara annunziano che distaccamenti di truppe visitano tutte le città ed i villaggi e requisiscono presso i commercianti provvigioni per l'esercito.

AMSTERDAM, 23. — Secondo l'*Echo Belge*, che si pubblica ad Anversa, 3 notabili e 33 altre persone sono state condannate da 15 mesi a 10 anni di lavori forzati per aver fatto passare lettere per l'Olanda.

Una informazione dalla frontiera al *Telegraaf* segnala che dal 22 corrente il cannone tuona ininterrottamente; aeroplani operano ricognizioni e la costa è stata ancora una volta bombardata.

PARIGI, 23. — Il ministro della guerra Millerand ha presentato oggi nel pomeriggio alla Camera dei deputati il progetto di legge che istituisce una medaglia commemorativa per la campagna contro la Germania destinata: 1° durante la guerra a tutti i militari di terra e di mare a riposo o riformati per ferite riportate in guerra o per malattie contratte in servizio; 2° dopo la guerra a tutti i militari che abbiano fatto la campagna.

Il decreto relativo determinerà la forma della medaglia, le condizioni pel conferimento e la distribuzione.

BERNA, 23. — Il Consiglio federale comunica che nella seduta del 22 corrente è stato approvato il progetto della creazione di una Società svizzera per la sorveglianza economica e per l'organizzazione dell'importazione delle merci da e attraverso i territori degli Stati dell'Intesa.

I soci non potranno superare il numero di 15; saranno ammesse soltanto persone di nazionalità svizzera che abbiano l'approvazione del Consiglio federale.

La Società è incaricata di importare materie prime e prodotti lavorati o semilavorati, per conto dei terzi e di rimettere loro tali prodotti, perchè siano adoperati o lavorati in Svizzera, alle condizioni cui è sottoposta l'importazioni delle merci.

La Società sorveglia l'esatta esecuzione delle condizioni e non è autorizzata a fare il commercio per conto proprio; tuttavia organizzerà la condotta degli affari commerciali, in modo da coprire le spese di esercizio e di assicurare un conveniente interesse al capi-

tale d'esercizio di 100 mila franchi messo a disposizione del Consiglio federale.

Il Consiglio federale comunicherà alla Società la lista delle merci che dovranno essere importate per suo mezzo e i quantitativi fissati di comune accordo fra i Governi alleati e il Consiglio federale.

Le merci importate dovranno essere esclusivamente manifatturate e consumate in Svizzera.

In massima, è esclusa la riesportazione nei paesi in istato di guerra con quelli che resero possibile l'importazione delle merci in Svizzera.

Per l'importazione dei metalli è stato formato un Sindacato con la forma di Società cooperativa, sotto la sorveglianza del Consiglio federale, che presenta pure tutte le garanzie contro gli abusi.

LONDRA, 23. — *Camera dei comuni*. — Il laburista Barnes, parlando a nome del partito laburista ha detto che fino ad ora i carichi imposti dalla guerra sono stati insignificanti. Tutto il meccanismo del paese ha continuato a funzionare, e le classi operaie hanno ricevuto salari senza precedenti. Vista questa prosperità, egli non si sarebbe lamentato, ma sarebbe stato piuttosto disposto ad applaudire, se il cancelliere dello scacchiere ne avesse approfittato per aumentare le imposte ancora di più. Occorre accettare le attuali proposte, come un bilancio della guerra, e il partito laburista appoggerà volentieri il Governo per questo bilancio o per qualsiasi altra misura inerente alla condotta della guerra, che non accentui la disparità delle fortune tra le varie classi.

Barnes, a proposito dell'abbassamento del limite minimo dei salari cui si può applicare l'imposta sul reddito, dichiarò che nessuno, uomo o donna, ha diritto in seguito all'aumento dei guadagni e dei salari (e insistè molto su questa frase « aumento dei salari ») di trarre profitto dai bisogni del paese.

PIETROGRADO, 23. — Il Congresso generale del municipio e degli zemstvo, riunito a Mosca, allo scopo di discutere sui mezzi per assicurare all'esercito russo i migliori strumenti per la vittoria e le questioni sociali provocate dalla guerra, ha chiuso i suoi lavori dopo avere nominato una delegazione incaricata di presentare allo Czar l'insieme dei voti, che comprendono la convocazione della Duma, la costituzione di un Ministero responsabile, l'amnistia e le riforme sociali.

BERNA, 23. — Un comunicato ufficiale dice:

Il 21 corrente due biplani tedeschi volarono sulla regione svizzera di Porrentruy e furono fatti segno a fuoco di fucileria da parte dei posti di guardia svizzeri. Il primo aeroplano lanciò una bomba che cadde fra le località svizzere di Porrentruy e Fontenaise, a circa 70 metri dalla stazione di Herment, non ferendo per fortuna nessuno. Il ministro svizzero a Berlino fu incaricato dal Dipartimento politico di protestare, presso il Governo dell'Impero, contro la violazione della frontiera e di esigere la punizione dell'aviatore.

Quando ebbe cognizione dell'incidente, il ministro di Germania a Berna si recò al Palazzo federale ed espresse il proprio dispiacere, aggiungendo che avrebbe avvertito immediatamente il suo Governo.

ATENE, 23 (ufficiale). — La Bulgaria avendo mobilizzato ieri a mezzanotte 28 classi, la Grecia prenderà misure analoghe.

ATENE, 22 (ore 19,30) (ritardato). — Una Nota ufficiale dice:

Il Governo segue con calma lo svolgersi degli avvenimenti e prenderà le misure indicate dalle circostanze per far fronte a qualsiasi eventualità.

Regna pieno accordo fra il Re, Venizelos e lo stato maggiore.

ATENE, 23 (ore 19,30). — Il decreto di mobilizzazione generale di venti classi firmato dal Re sarà promulgato nella serata. Regna grande entusiasmo.

NEW-YORK, 24. — Nell'ultima Nota relativa alla distruzione del vapore americano *William Frye* la Germania informa gli Stati Uniti di avere ordinato alle forze navali tedesche di non distruggere vapori mercantili americani, che trasportino contrabbando condizionale e di permetter loro di continuare il viaggio e, se ciò sarà impossibile, di condurli in porto.

La Nota soggiunge che la Germania ha dato questa assicurazione per fornire agli Stati Uniti una prova della sua attitudine conciliante, mentre è sottoposta ad un arbitrato l'interpretazione del trattato del 1828.

PARIGI, 24. — I giornali hanno da Amsterdam:

Un telegramma da Wisland annuncia che si è udito ieri sera ad ovest un continuo cannoneggiamento.

NOTIZIE VARIE

Il commercio egiziano. — Durante il decorso mese di luglio le merci importate si sono elevate a lire egiziane 1.561.294 contro l. e. 2.387.751 nel 1914 alla stessa epoca: quindi si è verificato una differenza in meno di l. e. 826.457 — Dal 1° gennaio al 31 luglio 1915 il totale delle importazioni si è elevato a l. e. 9.634.713 contro l. e. 16.356.196 nel 1914 cioè una differenza in meno per l'anno corr. di 6.721.483

Questa differenza, calcolando sulla base dell'otto e mezzo per cento *ad valorem* i diritti doganali che sarebbero stati percepiti rappresenta una perdita netta per l'amministrazione delle dogane di circa l. e. 571.000 per un periodo di sette mesi.

Durante il mese di luglio le merci esportate avevano un valore l. e. 1.018.359 contro l. e. 1.381 701 nel 1914 alla stessa epoca, cioè una differenza in meno per l'anno corr. di l. e. 363.342.

Dal 1° gennaio al 31 luglio 1915 il totale delle esportazioni si è elevato a l. e. 14.318.516 contro l. e. 16.734 231 nel 1914, cioè una differenza in meno per quest'anno di l. e. 2.415.715.

La diminuzione sull'importazione e sull'esportazione è dunque per quest'anno fino al 31 luglio decorso di l. e. 9.137.198.

Per filtrare l'acqua di fiume. — Nell'ultima seduta dell'Accademia delle scienze di Parigi il sig. Maquenne ha esposto le grandi linee di una nota del signor Giogaulme, ingegnere chimico sui vantaggi dei filtri che si adoperano all'ora attuale per la purificazione delle acque di fiume.

L'acqua, attraversando questi filtri, che l'autore descrive minumente, ha subito notevoli modificazioni.

La filtratura è dovuta da una parte alle diutomee, gruppo di vegetali crittogami, che formano ciò che gli specialisti chiamano « la membrana del filtro », e, d'altra parte alle alghe, che cambiano la composizione dell'acqua aumentando la quantità di ossigeno e diminuendo la sua alcalinità, cioè il suo tenore in calce.

Il dazio consumo di Parigi. — Le entrate del dazio consumo della città di Parigi sono ammontate, nel mese di agosto scorso, a franchi 6.297 000 in aumento di 500.000 franchi sulle entrate dell'agosto 1914, ma in diminuzione di 2.683.000 franchi sulle previsioni del bilancio.

Per gli otto primi mesi del 1915 le entrate sono state di franchi 47.170.000 in diminuzione di franchi 30.866 000 sulle entrate dei primi otto mesi del 1914 e in diminuzione di 35 339 sulle previsioni del bilancio.

Le diminuzioni riguardano tutti gli articoli. Le più forti si sono verificate per le sostanze alcooliche per 5.700.000 franchi, per altri liquidi 7.561.000, per i commestibili 6.138.000 franchi, ecc.

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.